

## Una prima risposta ai dubbi nati dalla fretta

Maurizio Caprino

E' uno. Il 17 marzo ha visto la luce il dl 18/2020, detto anche cura Italia. È il primo decreto legge "organico" (127 articoli) che affronta l'emergenza coronavirus. Regola in modo ampio e talvolta profonda vari aspetti della vita civile e produttiva del Paese dopo i primi provvedimenti parziali (tra cui altri due dl), varati ai primi del mese sotto la pressione della massima urgenza. Ma è solo il primo di una serie, come ha subito avvertito il Governo, preannunciando sostanzialmente un dl al mese. Infatti, il cura Italia non può essere un intervento esaustivo. Sia perché la pandemia durerà ancora mesi lasciando conseguenze strutturali e sia perché il dl 18/2020 è stato anch'esso scritto in fretta e confusamente, quindi avrà bisogno di affinamenti e modifiche. Che non arriveranno solo in sede di conversione (prevista per la fine del mese con rapidità analoga), ma anche con i dl successivi.

Ma le misure del cura Italia sono già in vigore e hanno bisogno di essere spiegate più che mai, proprio per come sono state scritte. Di qui questo Focus di Norme e Tributi, che inizia un'analisi destinata a completarsi con l'uscita di mercoledì prossimo, 1° aprile.

Questa settimana sono analizzati tre argomenti.

### LA TREGUA FISCALE

**1** C'è un pacchetto di misure fiscali per fermare o rallentare gli adempimenti, i processi tributari e, talvolta, i pagamenti. Quindi, rinvii di scadenze e stop ad accertamenti e riscossioni (anche di cartelle legate a sanzioni non fiscali).

### LE MISURE PER IL LAVORO

**2** Se l'attività dei settori strategici deve proseguire spesso senza poter ricorrere allo smart working, si devono applicare i principi di sicurezza sul lavoro anche per evitare i contagi. E il cura Italia aggiunge premi per i lavoratori che per le imprese che invece devono fermarsi, vengono ampliati gli ammortizzatori sociali e vengono bloccati i licenziamenti.

### I PROFESSIONISTI

**3** Alcune misure di aiuto alle altre attività produttive potrebbero valere anche per i professionisti, particolarmente colpiti dal fermo di larga parte dell'economia. Ma l'estensione si desume da principi generali delle norme Ue e occorrono conferme ufficiali. Ma si chiedono anche più interventi e per questo iniziano a intervenire le Casse di categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# NORME & TRIBUTI FOCUS

Il Sole **24 ORE**

Mercoledì 25 Marzo 2020  
www.ilssole24ore.com/focus

LE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

# Decreto coronavirus Fisco e lavoro

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



## ALL'INTERNO

### CONTENZIOSO SOSPESO

**Blocco dei termini fino al 15 aprile per le liti con il Fisco**

Iorio - pagina 5

### RISCOSSIONE

**Le cartelle esattoriali si possono pagare entro fine giugno**

Lavecchio - pagina 7

### QUARANTENA

**L'isolamento conta come malattia (con certificato)**

Cannoto e Maccarone - pagina 11

### PROFESSIONISTI

**Piano per salvare i dipendenti degli studi**

Latour - pagina 14

### IFOCUS DEL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 10.  
In vendita abbinata obbligatoria con il Sole 24 ORE a € 2,50 (il focus del Sole 24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 2,00).  
Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 0,50.  
Chiuso in redazione alle ore 20 del 21 marzo 2020.



9 770391 086418

## Versamenti fiscali

RINVIO DEI TERMINI

## Un labirinto di proroghe per il saldo Iva

Il pagamento si può fare ancora in un'unica soluzione oppure a rate

PAGINE A CURA DI  
Giuseppe Morina  
Tomino Morina

■ Sono diverse le miniproroghe disposte dal Dl cura Italia per i versamenti Iva in scadenza a marzo per far fronte all'emergenza coronavirus. Il costo per interessi è basso. Ma la norma è confusionaria e insufficiente. Il rischio è che, come già successo in passato, la confusione comporterà l'emissione delle cosiddette cartelle pazze, con contestazioni e conseguente contenzioso. Sembra un paradosso ma l'esperienza non insegna nulla. Dopo ogni evento calamitoso (alluvioni, terremoti o altre emergenze) arrivano puntuali le liti con il fisco che non finiscono mai come è accaduto in Sicilia dopo il sisma del 1990 che ha colpito le province di Catania, Siracusa e Ragusa.

## VERSAMENTI SOSPESI O PROROGATI

Le scadenze dei versamenti Iva di marzo per le quali sono state disposte miniproroghe o sospensione dei pagamenti, con indicazione delle date in cui si dovranno eseguire i versamenti sospesi, sono quelle già scadute il 16 marzo per il saldo Iva 2019 e la liquidazione Iva del mese di febbraio. Per queste scadenze è disposta:

- la proroga di quattro giorni che riguarda tutti i contribuenti, dal 16 al 20 marzo 2020. È quindi regolare il pagamento del saldo Iva 2019 o del mese di febbraio, se fatto entro il 20 marzo;
- la sospensione personalizzata per imprese turistico - ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, e altri soggetti, per il mese di marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno essere fatti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. La sospensione si allunga di un mese per le federazioni sportive nazionali, enti di promo-

zione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche: questi ultimi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020;

- la sospensione dei versamenti, Iva compresa, che scadono tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d'imposta 2019; questi versamenti si dovranno fare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta al primo giugno 2020.

## LA CHANCE DEL SALDO CON LO 0,40%

Il versamento del saldo Iva relativo al 2019, scaduto lunedì 16 marzo 2020, si può ancora fare in un'unica soluzione o a rate. I contribuenti che intendono evitare la confusione delle proroghe possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020 versando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) aggiungendo un ulteriore 0,40 per cento.

## IL CALCOLO DELLO 0,40% IN PIÙ

L'esempio che segue riguarda un contribuente che chiude la dichiarazione annuale Iva con un debito di 20mila euro e che non ha eseguito il versamento. Si ricorda che, mentre per il pagamento del saldo Iva differito è dovuto lo 0,40% in più per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2020, per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33% mensile. Se il contribuente esegue il pagamento nel periodo dal 17 giugno al 30 giugno 2020, il versamento del saldo Iva del 2019 è pari a:

- debito Iva 20.000 euro; maggiorazione totale 1,60% (0,40% dal 17 marzo al 16 aprile, più 0,40% dal 17 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 30 giugno); multipliando i 20mila euro per 1,60% si ottiene 320 euro; l'importo dovuto sarà dunque di 20.320 euro.

Il debito di 20.320 euro può essere pagato a rate, unitamente ai versamenti del modello Redditi 2020, per l'anno 2019; versato in unica soluzione, insieme agli altri versamenti del modello Redditi 2020.

## Le scadenze prorogate dal decreto legge Cura Italia

CONTRIBUENTI	VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO
Imprese turistico - ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti	Sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020
Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali	Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prettamente valenza commerciale tra le parti
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d'imposta 2019	Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi: alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; all'Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d'affari)	Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020,
Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa (*). Per lo stesso periodo, i sostituti d'imposta sono esonerati dal versare o trattenere le ritenute	Sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate.
Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21/2/2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli 11 comuni della cosiddetta zona rossa (*)	Sospesi i termini dei versamenti tributari e non tributari, in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.
Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli 11 comuni della cosiddetta zona rossa (*)	Sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019	I ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese di febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta
Tutti i contribuenti	Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio	E' differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio
Settore dei giochi	Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020
Sale bingo	Esonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività
Per tutti i contribuenti è stata prevista una mini proroga di 4 giorni, già scaduta	Sono stati prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020

Nota: (\*) Gli undici comuni della cosiddetta zona rossa sono i seguenti: dieci Comuni della Regione Lombardia, Bertinico, Casalpusterleno, Castelgerundo, Castiglione D'Adda,

**Condoni.** Criticità su saldo e stralcio e rottamazione ter

## Sanatorie senza chance di ravvedimento

Le miniproroghe per l'emergenza coronavirus separano le rate della pace fiscale. I rinvii concessi sono due, una di tre mesi e l'altra di due mesi, e riguardano:

- il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter e della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue;
- il termine del 31 marzo 2020, per il pagamento della seconda rata del saldo e stralcio.

La proroga riguarda il versamento:

- della terza rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017;
- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che non avevano versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018, e che si sono avvalsi della rottamazione ter;
- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai ripescati dal saldo e stralcio;
- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Ue;
- della seconda rata, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020, delle somme dovute per il saldo e stralcio.

I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020.

### IL RISCHIO DECADENZA

Per le definizioni delle cartelle, rottamazione ter o saldo e stralcio, non è previsto il ravvedimento e il mancato pagamento di una rata cancella i benefici. Questo significa che si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l'attività di riscossione dell'importo originario del debito, senza cioè considerare la definizione agevolata e senza possibilità di rateazione del debito.

### PACE FISCALE, RATE DIMENTICATE

Tra le varie e confusionarie proroghe dei pagamenti relativi ai vari condoni, al momento, non beneficiano di alcun differimento:

- il versamento della rata, già scaduta il 28 febbraio 2020, dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della chiusura delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018);
- il versamento della rata, già scaduta il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione processi verbali (articolo 1 del Dl 119/2018);
- il versamento della seconda e ultima rata, già scaduta il 2 marzo 2020, dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della regolarizza-

zione degli errori formali (articolo 9 del Dl 119/2018).

### LA LESIONE DEI DIRITTI

Le complicazioni che derivano dalle varie sospensioni e proroghe sono aggravate dal fatto che, spesso, il legislatore non rispetta una delle norme previste dalla legge sui diritti del contribuente. Sono passati 20 anni dall'approvazione della legge 212/2000, ma i diritti del contribuente sono spesso calpestati. Il primo a non rispettarli è il legislatore che non tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 2 («Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie»), il cui comma 3 stabilisce: «I richiami di altre disposizioni contenute nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio». Questa norma viene spesso dimenticata con la conseguenza di rendere incomprensibile la nuova norma. Un esempio è nel comma 3 dell'articolo 68 («Sospensione dei termini di versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione») del Dl n. 18 del 17 marzo 2020. L'articolo stabilisce che «È differito al 31 maggio (non è indicato l'anno, ma si dà per scontato che sia l'anno 2020 ndr) il termine del versamento del 28 febbraio 2020 di cui agli articoli 3, commi 2, lettera b), 23 e 5 comma 1, lettera d), del Dl 119/2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 136 del 17 dicembre 2018, nonché all'articolo 16 - bis, comma 1, lettera b), n. 2, del Dl n. 34 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018». È evidente che, senza indicare almeno il contenuto sintetico delle leggi richiamate, la nuova norma diventa incomprensibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### PAROLA CHIAVE

#### Diritti del contribuente

Sono passati 20 anni dalla legge sullo statuto dei diritti del contribuente: si tratta della legge 212 del 27 luglio 2000 ma i diritti del contribuente sono ancora spesso calpestati. Il primo a non rispettarli è il legislatore, che non tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 2, che ha per titolo «chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie», il cui comma 3 stabilisce: «I richiami di altre disposizioni contenute nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio».

PROROGA/SOSPENSIONE	NUOVI TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Sospensione, di norma, di 2 mesi. E' anche prevista una sospensione per i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020	I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno fare i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020	Articolo 8, comma 1, decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, e articolo 61, commi 3, 4 e 5, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto decreto «Cura Italia», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020
Sospensione di 2 mesi e 24 giorni	Tra gli adempimenti più importanti in questo periodo, si ricorda la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020, che, così come gli altri adempimenti sospesi, si potrà effettuare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni	Articolo 62, commi 1 e 6, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
Sospensione di 24 giorni	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso	Riferimenti: articolo 62, commi 2 e 5, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
Sospensione di 24 giorni	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso	Articolo 62, commi 3 e 5, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
Sospensione di un mese e 9 giorni per gli adempimenti e di 2 mesi e 9 giorni per i versamenti	Gli adempimenti tributari sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 aprile 2020. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso	Articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020, articolo 62, commi 4 e 5, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
Sospensione di 2 mesi e 9 giorni	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.	Articolo 2, decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020
Sospensione di 2 mesi e 7 giorni	Gli adempimenti e i versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati a partire dal primo maggio 2020, anche in modo rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e senza interessi. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.	Articolo 5, decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020
Sospensione di 16 giorni	Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.	Articolo 62, comma 7, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
Sospensione di 2 mesi e 24 giorni	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.	Articolo 68, commi 1 e 2, «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione» Dl 18/2020
Due proroghe: una di 3 mesi e l'altra di 2 mesi	I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020.	Articolo 68, comma 3, «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione» Dl 18/2020
Sospensione di 29 giorni	Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l'aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; in pratica, la seconda rata dovrà essere versata il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.	Articolo 69, comma 1, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
		Articolo 69, comma 2, Dl 18/2020
Proroga di 4 giorni	I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono considerati regolari, se effettuati entro il 20 marzo 2020.	Articolo 60, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

## Ritenute BUSTE PAGA

# I datori versano entro il 31 maggio La proroga non vale per l'Uniemens

## Il rinvio degli adempimenti fino al 31 marzo si applica solo alle ex zone rosse

PAGINA A CURA DI  
Barbara Massara

■ Tra le misure adottate dal Governo per sostenere le imprese e i lavoratori in difficoltà economiche, sono incluse le sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e premi Inail nonché delle ritenute fiscali.

Tali misure sono state per la prima volta introdotte dal decreto ministeriale del 24 febbraio e dal Dl 9 del 2 marzo 2020 e poi reiterate negli articoli 61 e 62 del Dl 18 del 17 marzo 2020, sebbene con modalità differenziate per categorie di aziende destinatarie e per periodo oggetto di sospensione.

### IL DECRETO LEGGE 9/2020

La prima sospensione contributiva è stata disposta dagli articoli 5 e 8 del Dl 9/2020 in favore delle aziende operanti nei Comuni della ex zona rossa (si veda l'allegato 1 del Dpcm dell'11 marzo 2020) nonché in favore delle imprese turistico-ricettive e delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Per le aziende della ex zona rossa la sospensione riguarda i versamenti in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, mentre per le imprese turistiche la sospensione si riferisce al periodo che va dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Questa sospensione riguarda sia i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori e dei premi assicurativi Inail che gli adempimenti in scadenza nel periodo oggetto di sospensione, e si applica ai datori di lavoro privati (compresi i domestici), ai committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata nonché ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps (per esempio artigiani e commercianti). La ripresa dei versamenti deve avvenire entro il 31 maggio in un'unica soluzione o in cinque rate decorrenti sempre da maggio.

Le modalità di gestione della sospensione sono state illustrate dall'Inps nella circolare 37/2020, in cui è altresì spiegato come identificare le aziende beneficiarie (i codici di autorizzazione sono 7H e 7L) e come esporre i contributi sospesi nel flusso Uniemens. Sabato scorso, con un comunicato, l'Inps sulla base del nuovo parere espresso dal ministero del Lavoro, ha chiarito che le eventuali quote di contributi sospesi trattenute in busta paga possono essere pagati insieme alla quota aziendale alla ripresa dei versamenti prevista dal decreto legge.

### Le sospensioni contributive

AZIENDE	RIFERIMENTO NORMATIVO	PERIODO DI SOSPENSIONE
Operanti nella ex zona rossa	Articolo 5 del Dl 9/2020	23 febbraio-30 aprile
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator	Articolo 8 del Dl 9/2020	2 marzo-30 aprile
Soggetti appartenenti ai settori più danneggiati (codici Ateco elencati nella risoluzione dell'agenzia delle Entrate 12/2020)	Articolo 61, comma 2, del Dl 9/2020	2 marzo-30 aprile
Federazioni sportive, enti promozione sportiva, società sportive (lettera A, comma 2, articolo 61 del Dl 18/2020)	Articolo 61, comma 5, del Dl 18/2020	2 marzo-31 maggio
Imprese e professionisti con ricavi/compensi anno precedente fino a 2 milioni di euro	Articolo 62, comma 2, del Dl 18/2020	8 marzo-31 marzo

### IL DECRETO LEGGE 18/2020

L'articolo 61 del Dl 18/2020 estende la sospensione prevista dall'articolo 8, comma 1 del Dl 9/2020 (cioè quella riservata alle aziende del settore turistico) a specifiche categorie di soggetti residenti nel territorio, appartenenti ai comparti maggiormente danneggiati quali ad esempio:

- settore sportivo (federazioni, società sportive, centri sportivi, piscine palestre);
- settore dello spettacolo (teatri, sale da gioco, cinema, sale da concerto, discoteche, sale da ballo);
- settore ristorazione (gelaterie, bar, ristoranti, pub);
- settore scuole, formazione, assistenza (asili nido, servizi e centri di assistenza per minori disabili,

servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale)

- settore trasporto merci e passeggeri terrestri (per esempio aereo, marittimo, fluviale e così via);
- settore attiguo a quello turistico (aziende termali, parchi divertimento e tematici, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, guida e assistenza turistica, noleggio attrezzature sportive e per spettacoli, manifestazioni).

### I CODICI DELL'AGENZIA

L'agenzia delle Entrate nella risoluzione 12 del 18 marzo 2020, per semplificare l'individuazione di questi soggetti, ha elencato gli specifici codici Ateco riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo

61, comma 2, del Dl 18/2020.

La sospensione riguarda anche per questi soggetti il periodo che va dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (con ripresa da maggio 2020), salvo per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, per le quali dura fino al 31 maggio 2020 e la ripresa è prevista entro il 30 giugno 2020.

L'articolo 62, comma 2 del Dl 18/2020 prevede invece la sospensione dei soli versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail in scadenza nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 per tutti gli altri imprenditori, artisti e professionisti, con domicilio, o sede legale o operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, non superiori a due milioni di euro.

La sospensione non riguarda pertanto gli adempimenti contributivi, come per esempio la trasmissione del flusso Uniemens, mentre la ripresa dei versamenti è prevista entro il 31 maggio 2020, in un'unica soluzione o in cinque rate decorrenti da maggio.

Per questa nuova sospensione, che le aziende potranno immediatamente applicare nella busta paga di marzo non trattenendo al lavoratore la quota dei contributi a suo carico, si attendono le specifiche istruzioni operative da parte dell'Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ritenute fiscali.** La sospensione dell'obbligo è regolata da tre provvedimenti normativi

## Dilazione fino a cinque rate per regolarizzare

■ La prima sospensione delle ritenute fiscali è stata prevista dall'articolo 1, comma 3, del Dm 24 febbraio 2020, in favore dei sostituti con sede legale o operativa nei comuni dell'ex zona rossa (allegato 1 al Dpcm dell'11 marzo 2020) e riguarda sia l'effettuazione delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato (come previsto dagli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, essendo poi stato soppresso il riferimento all'articolo 29 del Dpr 600/73) che il relativo versamento.

Il periodo di sospensione previsto dal Dm si riferisce a versamenti e adempimenti in scadenza dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, ed è stato poi confermato dall'articolo 62, comma 4, del Dl 18/2020 (sebbene l'agenzia delle Entrate nelle schede di sintesi pubblicate indichi come periodo di sospensione maggio e ripresa nel

medesimo mese). L'articolo 62, comma 5, ha altresì previsto che la ripresa dei versamenti debba avvenire entro il 31 maggio, in un'unica soluzione o con rateizzazione fino a un massimo di cinque rate.

L'articolo 8 del Dl 9/2020 ha disposto in favore delle imprese turistico-ricettive e delle agenzie di viaggio e dei tour operator la sospensione del versamento delle ritenute fiscali di lavoro dipendente e assimilato, in scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile. La ripresa dei versamenti è sempre prevista entro il 31 maggio in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate decorrenti da maggio (articolo 61, comma 4, del Dl 18/2018). Questa sospensione è stata estesa dal comma 2 dell'articolo 61 del Dl 18/2018 in favore dei soggetti appartenenti ai settori maggior-

mente colpiti dall'emergenza, elencati dalla norma stessa; l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 12/2020 ha individuato i relativi codici Ateco. Valgono per questi soggetti le medesime regole applicabili alle imprese del settore turistico sia per il periodo oggetto di sospensione che per le tempistiche e le modalità della ripresa dei versamenti.

L'articolo 62 comma 2 del Dl 18/2020 prevede la sospensione del versamento delle ritenute fiscali di lavoro dipendente e assimilato nonché delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, in favore delle imprese degli esercenti arti e professioni con domicilio, o sede legale o operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, non superiori a due milioni.

La sospensione riguarda i versamenti in scadenza nel periodo tra l'8 e il 31 marzo, con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio, in un'unica soluzione o con un massimo di cinque rate, decorrenti dal mese di maggio.

### LAVORO AUTONOMO

L'unica ipotesi di sospensione delle ritenute da lavoro autonomo è prevista dal comma 7 dell'articolo 62. I destinatari sono i percettori di redditi di lavoro autonomo e redditi diversi soggetti a ritenuta in base all'articolo 25 del Dpr 600/1973 (liberi professionisti, lavoratori autonomi occasionali, amministratore di condominio, co.co.co non residenti, percettori di compensi per l'assunzione di obblighi di fare e non fare), nonché agenti di commercio, mediatori, procuratori, che subiscono ritenute secondo

l'articolo 25 bis del Dpr 600/1973, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso hanno dichiarato compensi o ricavi non superiori a 400mila euro. Questi lavoratori, sui compensi o redditi ricevuti tra il 17 e il 31 marzo, possono chiedere al sostituto di non applicare la ritenuta fiscale, a condizione che nel mese precedente (febbraio 2020) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato. Questi soggetti devono presentare al sostituto d'imposta una dichiarazione con cui attestano il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 62, comma 7, per non subire la ritenuta fiscale e provvedono al relativo versamento in autonomia entro il 31 maggio, in un'unica soluzione o con un massimo di cinque rate a decorrere da maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Giustizia tributaria LE MISURE SUI PROCESSI

# Per il contenzioso con il Fisco rinvio generale al 15 aprile

### Non mancano le sorprese come la differenza di trattamento a favore degli uffici

Antonio Iorio

Prorogati fino al 15 aprile i termini relativi al contenzioso tributario, sia in caso di ricorso introduttivo di primo grado, sia per gli atti successivi: appelli, ricorsi per cassazione, riassunzioni, contrappelli, appelli incidentali. A prevederlo è il decreto legge 18/2020 cura Italia che non manca comunque di riservare incomprensibili sorprese.

Il provvedimento acquisisce integralmente, con alcune precisazioni in precedenza contenute nella relazione illustrativa, le disposizioni contenute negli articoli del DL 11/2020

più in particolare:

a) la sospensione dei termini processuali è prorogata fino al 15 aprile;

b) i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali sono sospesi.

In concreto, quindi, tutti gli atti introduttivi dei giudizi di ciascun grado, appelli incidentali, ricorsi per riassunzioni e quant'altro, rientrano nella sospensione.

#### LA NOTIFICA IN PRIMO GRADO

Innanzitutto il nuovo DL, dopo le modifiche al precedente provvedimento prevede espressamente che «fino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546». Si fa quindi espresso riferimento al ricorso di primo grado (e solo a quello!) nel rito tributario ed alla eventuale mediazione (valore della lite inferiore a 50mila euro) avverso avvisi di accertamento, irrogazione sanzioni, cartelle, eccetera.

Una simile precisazione rischia di generare confusione.

Si ritiene, tuttavia, che si tratti di una precisazione volta a rafforzare la sospensione a tutte le fasi del contenzioso tributario, verosimilmente in ragione dei casi di mediazione per i quali si sarebbe potuto sostenere (ancorché in

modo discutibile) che il "procedimento" non fosse stato avviato.

Inoltre, in passato si è posto il dubbio se ai fini tributari, il «procedimento giudiziale» iniziasse dalla costituzione in giudizio ovvero sin dalla notifica dell'impugnazione. In questo caso, quindi, non vi è dubbio che anche per la notifica del ricorso agli Uffici si potranno considerare i termini più lunghi.

#### TERMINI SOSPESI, DUE MISURE

Vi è poi un'ulteriore questione. In un'altra norma viene disciplinata la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e anche di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Ciò comporta che mentre il contribuente ha la sospensione dei termini fino al 15 aprile, gli uffici fino al 31 maggio 2020.


Fermo restando il dubbio della costituzionalità di una così evidente differenziazione dei termini processuali, in concreto potrebbe verificarsi che, in presenza della medesima sentenza di primo o di secondo grado da impugnare, per il contribuente i termini (perentori) decorrono dal 16 aprile, per gli uffici dal 1° giugno (ben 45 giorni dopo).

Il decreto ha previsto (articolo 83) un rinvio d'ufficio di tutte le udienze dopo il 15 aprile 2020. Con riferimento al processo tributario, tale rinvio riguarda sia le udienze di merito, sia le cautelari (richiesta sospensione del pagamento di una parte di quanto preteso nelle more del giudizio).

Tale previsione va coordinata con la sospensione prevista per gli atti affidati all'agente della riscossione: il decreto, infatti, per cartelle di pagamento e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione (articolo 68) dispone una sospensione dei versamenti scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i quali si dovranno effettuare entro fine giugno in unica soluzione.

In tale contesto, va però segnalato che l'udienza di sospensione potrebbe essere fissata anche in data successiva, a seconda dei tempi della commissione competente. Ne consegue che, nelle more della fissazione dell'udienza cautelare, il contribuente dovrà versare il dovuto ovvero richiedere una rateazione delle somme.

#### I DUBBI PRINCIPALI



#### Manca il coordinamento

Per l'attività degli uffici la sospensione vale sino al 31 maggio, mentre per i contribuenti i termini sono differiti solo sino al 15 aprile: questo crea una differenza a favore dell'ufficio per impugnare una sentenza di primo o secondo grado

#### Le date

Le modalità di calcolo dei giorni di sospensione dovrebbero essere simili a quelli della sospensione feriale ma, stando al testo della norma, sembra che, se un atto risultasse notificato tra il 9 marzo e il 15 aprile, il calcolo dei giorni per proporre ricorso partirebbe dal 16 aprile. Ma un chiarimento ufficiale su questo aspetto è indispensabile

Il calcolo dei giorni. Con gli uffici chiusi sino al 31 maggio rischio aumento dei ricorsi

## Sui termini il rebus differimento

Laura Ambrosi

Le modalità di computo dei giorni di sospensione dovrebbero essere simili a quelle della sospensione feriale e quindi, di fatto, sommarli ai termini ordinari.

Tuttavia, una precisazione contenuta nella norma genera qualche perplessità. In particolare, è previsto che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Ciò significa che se fosse notificato un atto impugnabile dal 9 marzo al 15 aprile, il calcolo dei giorni per la proposizione del ricorso, decorre dal 16 aprile (quindi i termini si sommano). Una simile precisazione mai era stata effettuata per altre sospensioni; sorge il dubbio, allora, che, per gli atti in scadenza nel medesimo periodo si tratti di un "differimento" dei termini. In concreto, ciò che scade tra il 9 marzo e il 15 aprile scivola al 16 aprile.

#### GLI ESEMPLI

Si pensi a un accertamento notificato il 10 febbraio con scadenza il 10 aprile. Considerando la sospensione al pari di quella feriale, il nuovo termine sarebbe il 18 maggio (60 + 38 di sospensione).

Considerando, invece, la sospensione come una sorta di "differimento", il termine del 10 aprile scivola al 16 aprile.

Secondo l'agenzia (Circolare 5 del

20 marzo) in questo caso i termini si sommano. Resta invece il dubbio del calcolo qualora il termine oltrepassi il periodo di sospensione (per esempio, notifica del 20 febbraio).

Sono invece puntualmente disciplinati i termini a ritroso. In sostanza viene previsto che, nel caso in cui, computando il termine a ritroso, questo ricada nel periodo di sospensione, l'attività o l'udienza da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.

Per esempio se un'udienza in Ctp o in Ctr sia stata fissata il 30 aprile e il contribuente aveva necessità di presentare una memoria per produrre anche documenti, egli aveva tempo fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza. Tale termine cade nel periodo di sospensione e quindi l'udienza dovrà essere rinviata per consentire il rispetto di tale termine.

#### RATEAZIONI DELLE CONCILIAZIONI

Non sembrano essere disciplinate al momento le rateazioni legate a conciliazioni e mediazioni. Da una lettura particolarmente estensiva della norma (articolo 68) unitamente alla relazione illustrativa, si potrebbe sostenere che tali pagamenti siano sospesi atteso che riguardano un atto già affidato all'agente della riscossione (cartelle o accertamenti). Tuttavia, intervenendo l'accordo (mediazione/conciliazione) l'atto originariamente

impugnato viene meno.

Ne consegue che, in assenza di una previsione espressa nel decreto, tali pagamenti dovranno essere eseguiti alle previste scadenze senza alcuno slittamento. Peraltro, alcuni uffici hanno già escluso qualunque sospensione di questi pagamenti.

#### PROCEDIMENTI DI ADESIONE

Il decreto non disciplina specificamente i procedimenti di adesione e, in particolare le sorti (ai fini della sospensione) dei contraddittori in corso con l'Ufficio al fine di valutare il possibile accordo.

Infatti, per tutti gli uffici sono sospese le attività fino al 31 maggio, con la conseguenza che presumibilmente anche i contraddittori saranno rinviati oltre tale data.

Ma la disposizione non si coordina con la sospensione per l'impugnazione degli atti prevista per i contribuenti fino al 15 aprile (che sicuramente riguarda anche di fatto il procedimento di adesione potendosi giungere alla definizione fino allo spirare dei termini di impugnazione). L'Agenzia, anche se la precisazione sia riportata in una nota della circolare 5/E/20 ha confermato quest'ultima interpretazione. Ciò comporterà che se l'interessato prima del 15 aprile non avrà una proposta, prudenzialmente impugnerà l'atto.

## Fisco

## GLI ACCERTAMENTI

# Il «cura Italia» dimentica le adesioni agli accertamenti

**Non è disciplinata la sospensione della procedura e dei relativi pagamenti**

Laura Ambrosi

Le principali questioni relative agli accertamenti sollevate da una lettura del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto «Cura Italia» riguardano, in sintesi le rateazioni degli accertamenti esecutivi, i procedimenti di adesione e gli avvisi bonari.

Va tenuto presente infatti che l'intera attività di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione in capo agli uffici è sospesa fino al 31 maggio 2020.

Quindi fino a tale data queste attività non dovrebbero più essere svolte. Si tratta, quindi, nella maggior parte dei casi di comprendere come questa norma si concili con le altre contenute nel decreto legge che sospendono in alcuni casi i versamenti di somme comunque collegate ad attività di accertamento.

## RATE CARTELLE E ACCERTAMENTI

Nel decreto legge «cura Italia» è prevista una disposizione per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e

il 31 maggio. Al fine di comprendere la disposizione è necessario operare un distinguo. Per le cartelle di pagamento il versamento è sospeso e può essere eseguito «in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Ne consegue così che nel caso in cui il contribuente scelga questa strada (ovvero il versamento in un'unica soluzione) dovrà versare il dovuto entro la fine di giugno in relazione al totale preteso.

La previsione del pagamento in un'unica soluzione desta comunque qualche perplessità. Per le cartelle, infatti, in via ordinaria è possibile dilazionare il debito. È singolare quindi, che un decreto che ha l'obiettivo proprio di agevolare i contribuenti in un momento tanto difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando a una norma già presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione. Sarebbe al limite dell'incredibile, infatti, che la sospensione del pagamento comporti anche l'automatica decadenza delle dilazioni già avviate. L'agenzia di Riscossione, con le Faq del 20 marzo, per ovviare a tale situazione ha precisato che anche durante la sospensione è possibile presentare istanza di rateazione del debito. Le richieste saranno oggetto di verifica in modo da disporre eventuali dilazioni prima del termine finale di pagamento (fine giugno).

Per chi avesse già una rateazione in corso, invece, sulla cartella, sebbene il decreto legge 18 del 17 marzo 2020 non disponga espressamente, entro fine giugno si deve versare l'importo

## IL DETTAGLIO DEL DECRETO



### Gli uffici

Sospesa fino al 31 maggio 2020 l'intera attività di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione degli uffici.

### Cartelle di pagamento

nel cosiddetto decreto legge «Cura Italia» è prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio.

### Gli avvisi bonari

Tra le principali dimenticanze del decreto legge vi sono gli avvisi bonari: anche le norme residuali non includono tali provvedimenti.

totale in un'unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio.

### AVVISI BONARI

Tra le principali dimenticanze del decreto Cura Italia ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme residuali non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento non sono di carattere generale, poiché elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte da sospendere.

L'articolo 62 («Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi») del decreto legge «Cura Italia», forse di portata più generale, disciplina gli adempimenti «diversi dai versamenti», con la conseguenza che non può riguardare l'obbligo di pagamento dell'avviso bonario. L'articolo 68 («Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione») riguarda, invece, la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi da questa previsione normativa gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo.

Infine, non possono neanche rientrare nella sospensione dell'articolo 67 («Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori») del decreto legge: questo articolo, in via generale, disciplina tutte le attività degli uffici fino a ricomprendere anche quella di liquidazione. Ma questa norma non

riguarda gli obblighi del contribuente ed è esclusivamente rivolta all'amministrazione. Ne consegue dunque che l'unica deroga a oggi disciplinata per gli avvisi bonari riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo.

### LE ADESIONI IN CORSO

Il decreto sembra aver dimenticato avvisi di accertamento e adesioni per i quali non sono stati disciplinati né la sospensione né i relativi pagamenti. Gli accertamenti pendenti non rientrano nella sospensione dell'articolo 68 perché non ancora affidati alla riscossione e quindi il termine di pagamento di questi atti è legato all'impugnazione (sospensione fino al 15 aprile). Quindi, per individuare i termini per il versamento di accertamenti o per la presentazione dell'adesione occorre sommare il periodo di sospensione di 38 giorni.

Per quanto riguarda i contraddittori ovvero le rateazioni di adhesioni già sottoscritte, in concreto, nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio, le più frequenti ipotesi potrebbero riguardare le scadenze:

-di 20 giorni per il pagamento del dovuto dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione;

-di una rata della dilazione avviata in precedenza relativa all'adesione sottoscritta.

In entrambi i casi, non sembra prevista alcuna sospensione con la conseguenza che il contribuente è tenuto al versamento rispettando gli ordinari termini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le verifiche degli uffici.** Richiamata una normativa del 2015

## Prorogati di due anni i termini dei controlli

Dario Deotto

Ha destato molto scalpore il differimento di due anni dei termini di accertamento disposta dal decreto legge 18/2020 per i periodi d'imposta in scadenza quest'anno.

Il fatto è che questo differimento risulta previsto a regime da una norma semi-sconosciuta - l'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015 - e quindi non vale soltanto per le misure conseguenti agli eventi eccezionali di questi giorni.

Occorre pertanto conoscere nel dettaglio le disposizioni contenute nell'articolo 12 del Dlgs 159/2015.

La norma, al comma 1, stabilisce che le previsioni in materia di sospensione dei termini concesse ai contribuenti per il versamento di tributi, contributi, premi assicurati-

vi e tutti gli adempimenti anche processuali valgono «per un corrispondente periodo di tempo» per i termini di prescrizione e decadenza per l'attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione dell'agenzia delle Entrate. Si crea, in sostanza, un perfetto parallelismo temporale tra la sospensione dei termini concessa al contribuente e la sospensione concessa all'amministrazione. I tempi di «sospensione» (attenzione, qui si parla di sospensione dei termini) concessi al contribuente sono dunque gli stessi concessi all'amministrazione in relazione all'attività di liquidazione, accertamento eccetera.

Poi la norma prosegue, sempre al comma 1, stabilendo che, come regola generale (salvo quindi eccezioni), il contribuente deve effettuare i

versamenti sospesi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Poi viene previsto (al comma 2 dell'articolo 12) un differimento - assolutamente sproporzionato - di due anni dei termini di decadenza dell'azione di accertamento in scadenza nell'anno in cui si verifica la sospensione.

In sostanza, attualizzando la cosa, poiché, ad esempio, nel 2020 scadono i termini di decadenza dell'azione di accertamento in relazione al 2015 (quando la dichiarazione è stata presentata), si avrebbe che i termini di decadenza di questo periodo vengono differiti di due anni (quindi vanno al 2022).

Ed è questo che conferma il Dl 18/2020, il quale, all'articolo 67,

comma 4, dispone che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, si applica, per l'appunto, l'articolo 12 del Dlgs 159/2015. Quindi, viene confermata l'applicazione del differimento di due anni dei termini di accertamento, riscossione, liquidazione in favore dell'amministrazione per tutte le annualità in scadenza nel 2020, anno interessato dalla sospensione dei termini. Questo nonostante la sospensione dei termini concessa dal Dl 18/2020 ai contribuenti risulti di pochi mesi (quello di marzo, aprile per altri tributi, maggio in taluni casi). Tuttavia, il problema non nasce dal Dl di questi giorni, ma dalla norma del Dlgs 159/2015 che, circa questo aspetto, risulta assolutamente asimmetrica, e nettamente a favore dell'amministrazione finanziaria.

Occorre rilevare che nel Dl 18/2020 si trovano altri «richiami» all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, come quelli contenuti nell'articolo 68 sulla sospensione dei termini per le cartelle e gli atti di accertamento esecutivi. Questo riferimento, tuttavia, risulta assolutamente insignificante, in quanto, non essendo certamente legato al differimento di due anni dei termini di accertamento, non è nemmeno relativo al comma 1 dell'articolo 12, il quale (comma 1) risulta di fatto inapplicabile per la sospensione riferita agli eventi di questi giorni, non riscontrandosi, nel Dl 18/2020, quella simmetria temporale tra i termini di sospensione concessi al contribuente e quelli concessi all'amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Riscossione LA SOSPENSIONE

# Rinviati gli incassi da cartelle fino a maggio: si paga a giugno

## Sono esclusi i piani di rientro riguardanti gli accertamenti con adesione

PAGINA A CURA DI  
Luigi Lovecchio

■ Sospesi tutti i termini di pagamento delle cartelle, degli atti di accertamento esecutivo e degli avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Il versamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato entro la fine di giugno. Stop alle notifiche delle cartelle di pagamento durante il medesimo periodo. E inoltre differimento al 31 maggio prossimo del termine della rata della rottamazione ter scaduta il 28 febbraio scorso nonché della rata del 31 marzo del saldo e stralcio. Sono le misure contenute nell'articolo 68, Dl 18/20, in materia di riscossione per venire incontro all'emergenza da Covid-19.

Con il primo comma del suddetto articolo si dispone la sospensione dei pagamenti di qualsiasi tipologia di somma, tributaria e non tributaria, in scadenza nel periodo in esame. Può quindi trattarsi, ad esempio, di imposte statali e comunali (si veda l'altro articolo in pagina), di contributi previdenziali e di

multe stradali.

La moratoria riguarda sia le cartelle sia gli importi rivenienti dagli atti di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito dell'Inps, si ritiene, a condizione che questi ultimi siano stati già affidati all'agente della riscossione.

Non sembra quindi vi possano rientrare, tra l'altro, i piani di rientro relativi agli accertamenti con adesione. Al riguardo, si ricorda che l'affidamento del carico interviene decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso. Poiché tale termine risulta a sua volta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile prossimo, occorre sommare il periodo di sospensione.

In ogni caso, il contribuente dovrebbe essere a conoscenza della trasmissione del carico, poiché l'Ader invia una raccomandata informativa o un messaggio di posta elettronica. L'unico riferimento temporale è alla scadenza di pagamento che deve essere compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

In proposito, per le cartelle di pagamento il termine di versamento è di 60 giorni dalla notifica.

**ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI**  
Per gli atti di accertamento esecutivi, considerato che deve trattarsi di carichi già affidati all'agente della riscossione, in linea di principio, dovrebbe essere già decorso il termine ordinario, che coincide con la scadenza per la proposizione del ricorso. Se si considera però che non esiste alcun riferi-

### DENTRO E FUORI

#### Sono sospesi i pagamenti di:

- cartelle, degli atti di accertamento esecutivo e degli avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
- rata della rottamazione ter scaduta il 28 febbraio scorso;
- rata del 31 marzo del saldo e stralcio

#### Esempi

Sono sospesi i pagamenti di qualsiasi tipologia di somma, tributaria e non tributaria, ad esempio:

- imposte statali e comunali;
- contributi previdenziali;
- multe stradali.

#### Per tipologia dell'atto

mento temporale alla data di notifica dell'atto, la conclusione più attendibile è quella secondo cui ricadono nella moratoria anche tutti i piani di dilazione attivati con l'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 19, Dpr 602/73. Si tratta infatti pur sempre di versamenti "derivanti" da cartelle e accertamenti. Un dubbio si potrebbe porre sui piani decaduti o semplicemente sugli atti scaduti e mai rateizzati. In questo caso, infatti, non vi è tecnicamente un termine che cade nel periodo di sospensione.

- cartelle;
- importi rivenienti dagli atti di accertamento esecutivo;
- somme degli avvisi di addebito dell'Inps, se già affidati all'agente della riscossione;
- i piani di dilazione attivati con l'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 19, Dpr 602/73. Si tratta infatti pur sempre di versamenti derivanti da cartelle e accertamenti

#### Sono esclusi

- i piani di rientro relativi agli accertamenti con adesione

#### Il dubbio

- i piani decaduti o atti scaduti e mai rateizzati

Tuttavia, anche alla luce della ratio dell'intervento legislativo in esame, non dovrebbe essere difficile giungere alla conclusione opposta. Si potrebbe infatti argomentare che le somme scadute, anche da tempo, possono a buon diritto considerarsi immediatamente esigibili e dunque, in senso lato, ricadenti nell'arco temporale della sospensione.

#### IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Si ritiene inoltre che rientrino nella moratoria gli importi rivenienti da atti in contenzioso, per

effetto della riscossione graduale in pendenza di giudizio. Tanto, in ragione del fatto che non è dato rinvenire alcuna esclusione al riguardo.

Sono altresì inclusi nella previsione in esame gli affidamenti eseguiti dall'agenzia delle Dogane.

Gli ammontari sospesi devono essere pagati in un'unica soluzione entro il mese di giugno. Non si rimborsano invece le somme già versate. Il richiamo all'articolo 12, Dlgs 159/15, comporta tra l'altro che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, sia inibita la notifica delle cartelle nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio prossimo.

Sono inoltre differiti al 31 maggio i termini della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Si tratta in particolare della rata scaduta il 28 febbraio scorso relativa alla rottamazione ter, anche in virtù della riapertura dei termini disposta con il Dl 34/19, nonché alla definizione dei carichi relativi alle risorse Ue. Inoltre, è posticipata alla medesima data di fine maggio la rata del saldo e stralcio in scadenza alla fine di marzo.

In considerazione dell'allungamento delle procedure di recupero, si dispone infine che il termine per la presentazione dei discarichi per inesigibilità da parte dell'Ader, riferiti agli affidamenti del 2018, del 2019 e del 2020, sono differiti rispettivamente a fine 2023, 2024 e 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Comuni.** Dal 1° gennaio gli atti di accertamento sono esecutivi

## Moratoria alle ingiunzioni degli enti territoriali

■ La moratoria dell'articolo 68 del decreto sull'emergenza da Covid19 si applica anche alle ingiunzioni degli enti territoriali nonché ai nuovi atti di accertamento esecutivi emessi dai Comuni.

Si ricorda in proposito che gli enti locali, in forza dell'articolo 52, Dlgs 446/97, possono svolgere direttamente le attività di riscossione coattiva o affidarle a un privato abilitato scelto con procedura a evidenza pubblica, senza quindi avvalersi dell'agenzia delle Entrate-Riscossione.

In questo caso, lo strumento per il recupero coattivo non è il ruolo ma l'ingiunzione fiscale.

Inoltre, a decorrere dagli atti

emessi dal 1° gennaio 2020, anche i Comuni emettono atti di accertamento esecutivi.

Ciò significa che, decorso il termine per la proposizione del ricorso, l'atto diventa titolo esecutivo, senza che sia necessario allo scopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.

Il termine ordinario di pagamento delle somme recate in ingiunzioni aventi ad oggetto entrate tributarie è di 60 giorni dalla notifica.

Per gli atti di accertamento esecutivi il termine di versamento coincide con quello di proposizione del ricorso.

Per effetto della novella, dunque, le somme dovute tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti

sia da ingiunzioni fiscali sia da accertamenti esecutivi devono essere pagate in unica soluzione entro il mese di giugno.

La moratoria riguarda entrate tributarie e non, quali ad esempio le multe stradali. A stretto rigore, peraltro, la previsione di legge non dovrebbe riguardare le ingiunzioni notificate dai privati affidatari del servizio di riscossione, poiché il riferimento è solo agli atti emessi dagli enti territoriali.

Si tratta di un'evidente lacuna che dovrebbe essere colmata in sede di conversione. Anche in questo caso, non essendoci alcun limite riferibile alla data di notifica del provvedimento, beneficiano ope legis del differimento tutti i

piani di dilazione in essere.

Si ricorda in proposito che fino a fine 2019 non vi era una disciplina nazionale di riferimento sui piani di rientro delle entrate locali, di tal che l'intera materia era rimessa ai regolamenti comunali.

A partire dal 1° gennaio 2020, in assenza di regolamenti locali, si applicano i commi 796 e seguenti della legge 160/19.

Non possono invece fruire della sospensione le somme recate in accertamenti pregressi, cioè non esecutivi, non ancora oggetto di ingiunzioni, per i quali fosse ad esempio in corso una dilazione da accertamento con adesione o da acquiescenza all'accertamento.

Non è chiaro se operi anche per i Comuni il divieto di notificare ingiunzioni nel periodo di sospensione. Da un lato, il testo dell'articolo 12, Dlgs 159/15, si rivolge esclusivamente all'agente della riscossione e cioè all'Ader.

Nel contempo però il secondo comma dell'articolo 68, Dl 18/20, richiama integralmente il contenuto del primo comma, al cui interno è recata la menzione al suddetto articolo 12.

Ne consegue che il predetto divieto di notifica dovrebbe applicarsi anche alle ingiunzioni fiscali.

Questa sarebbe in realtà la conclusione più logica e ragionevole, sotto il profilo sistematico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Previdenza e assistenza

DIRITTI E TERMINI

## Pensioni, sospesi i termini di prescrizione e decadenza

**I contributi dovuti continueranno a osservare il termine dei cinque anni**

**Antonello Orlando**

Con l'articolo 34 del decreto legge 18/2020 è stata introdotta una speciale proroga che si propone di aiutare gli assicurati iscritti a Inps e Inail a non perdere, a causa della emergenza sanitaria in atto, i propri diritti riferiti alle prestazioni erogate dai due istituti. In particolare, l'articolo 34 ha stabilito che, a partire dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020, vengano sospesi i termini di decadenza e di prescrizione relativi a tutte le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate sia da Inps, sia da Inail. I contributi dovuti continueranno a osservare il termine ordinario di cinque anni senza alcuna sospensione di termini: la materia contributiva non rientra infatti nell'articolo 34.

**PRESCRIZIONE E DECADENZA**

Ecco le differenze tra prescrizione e decadenza (Dpr 639/1970): la prescrizione di una prestazione previdenziale (si pensi agli arretrati di pensione) consiste nel venir meno del diritto a ottenere la somma spettante a un cittadino a causa della sua inerzia nel non richiederne la corresponsione. In generale, la prescrizione ha un termine di dieci anni, ma nell'intricato mondo della previdenza italiana si registrano termini speciali. La decadenza si concretizza nel venir meno di un diritto per non aver presentato la richiesta di una prestazione entro i termini previsti dalle singole norme (un esempio potrebbe essere la Naspi). E sempre a proposito della Naspi, come per la Dis-Coll, va ricordato che l'articolo 33 del decreto legge ha previsto una proroga dei termini di decadenza da 68 a 128 giorni. A proposito delle prestazioni previdenziali, invece, il diritto alla pensione non rientra nel campo di questa proroga in quanto non soggetto a prescrizione o decadenza, mentre sono soggetti a prescrizione i singoli ratei mensili di pensione. Le altre prestazioni menzionate dai due commi dell'articolo 34 invece, data la varietà delle tipologie incluse, è sottoposta a prescrizione fra di loro eterogenei. Nella famiglia delle prestazioni erogate da Inail, in base agli articoli 111 e 112 del Dpr 1124/1965, l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni e 150

giorni dal giorno in cui l'infortunio si è verificato o da quello della manifestazione della malattia (si veda anche l'altro articolo in pagina).

**LE PRESTAZIONI DELL'INPS**

Le prestazioni generalmente erogate da Inps di natura assistenziale e assicurativa hanno termini personalizzati, a partire dall'indennità di malattia e di maternità (soggette a prescrizione in un anno), assegni per il nucleo familiare (prescrivibili in cinque anni); cinque anni è il termine applicato al Tfr a carico del fondo di garanzia come previsto dall'articolo 2948 del Codice civile, prescrizione che scende a un anno per i crediti diversi dal Tfr, cioè le retribuzioni inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che, in base all'articolo 2, comma 5 del Dlg 80/1992, si prescrivono infatti annualmente. Può essere utile, infine, ricordare come invece la decadenza inerente le integrazioni salariali, generalmente anticipate dal datore di lavoro (salvo il caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, come previsto anche in alcuni casi dagli ammortizzatori sociali del decreto «Cura Italia») osservi il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

**SOSPENSIONE AUTOMATICA**

Va ricordato come tale sospensione operi in via automatica, pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati e i termini sopra passati in rassegna godranno di una pausa di 99 giorni che consentirà di poter presentare le rispettive domande e vedersi corrispondere gli arretrati delle relative prestazioni beneficiando di questa tregua che, tuttavia, non sembra scaturire dalla sospensione dell'attività di Inps che svolge ordinariamente a sportello principalmente attività informativa (le domande di prestazioni sono a oggi telematizzate e gli stessi mandati affidabili ai patronati sono sottoscrivibili in via telematica a norma dell'articolo 36 del «Cura Italia»). Tale attività viene comunque espletata, come attesta il portale Inps, dal personale di sede, oltre che dal Contact center, anche in remoto, con la innovativa messa a disposizione dei contatti telefonici delle sedi territoriali, disponibili almeno in parte direttamente nella pagine web dedicata alle misure anti Covid-19. Le casse di Inps e Inail, nonostante le deduzioni forse troppo ottimistiche della relazione tecnica del decreto legge, non trarranno troppo beneficio dal momento che il testo fa riferimento solo a prestazioni e non a una sospensione della materia contributiva.



**Più garanzie** La sospensione dei termini di decadenza e prescrizione consente di non pregiudicare i diritti degli assicurati

**Assicurazione obbligatoria.** Le domande in scadenza sospese fino al 1° giugno

## Rendite Inail, revisioni salve

**Mauro Pizzini**

L'articolo 34 del Dl 18/2020, a decorrere dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020, sospende di diritto anche i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni assicurative erogate dall'Inail, che variano notevolmente a seconda della prestazione da erogare secondo quanto stabilito dal Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (Dpr n. 1124/1965).

Partendo dalla rendita da malattia professionale, l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescrive nel termine di 3 anni e 150 giorni dal giorno in cui è manifestata la malattia professionale, ossia dal primo giorno di completa astensione o dal momento in cui, secondo i criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile in rendita.

Nel caso della rendita a superstiti in caso di evento mortale, il diritto si prescrive in tre anni e 150 giorni decorrenti dalla data in cui sia dimostrabile non solo la conoscenza, o l'oggettiva conoscibilità, da parte dei superstiti, non solo della morte dell'assicurato, ma anche del fatto che l'assicurato era affetto da malattia o aveva subito un infortunio di origine professionale e che il suo decesso era conseguenza della malattia professionale o dell'infortunio sul lavoro. In questo contesto sulla base dell'articolo 122 del Testo unico i superstiti devono chiedere, a pena di decadenza, la rendita entro 90 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'Inail.

È invece di 180 giorni il termine di decadenza per richiedere lo speciale assegno continuativo mensile, previsto dalla legge n. 248/1976 e destinato al coniuge e figli dei lavoratori già titolari di rendita diretta, deceduti per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Un caso di prescrizione triennale è quello che attiene, poi, le quote integrative di rendita per coniuge e figli se la data del matrimonio o della nascita è anteriore all'evento, mentre la prescrizione è decennale se la data del matrimonio o della nascita è successiva all'evento, con la conseguenza che se la domanda di quote integrative è effettuata oltre il termine

prescrizionale va respinta. Se la domanda è effettuata entro il termine prescrizionale va invece accolta con pagamento degli arretrati.

L'azione per conseguire il diritto alla rendita già costituita si prescrive in 10 anni, mentre il diritto alla riscossione dei singoli ratei si prescrive in 5 anni. La richiesta per la rendita di passaggio destinata a lavoratori affetti da silicosi e asbestosi va effettuata a sua volta entro 180 giorni dall'abbandono della lavorazione nociva, a pena di decadenza.

Il pagamento dell'assegno continuativo mensile in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro o malattie professionali già indennizzati in capitale si prescrive in dieci anni.

Infine, il diritto alla revisione della rendita di inabilità - tanto significativo da richiedere uno specifico richiamo nell'articolo 42 del Dl 18 alla sospensione dei termini di revisione su domanda del titolare o dello stesso Istituito che scadano entro il 1° giugno - si prescrive in 3 anni e decorre dalla scadenza dei vari termini previsti dagli articoli 83, commi 6 e 7, e 137 commi 6 e 7, del Dpr 1124/1965 e la data di inizio del periodo revisionale coincide con la data di decorrenza della rendita. Si ricorda che l'articolo 137, comma 7, del Testo unico stabilisce che la richiesta di revisione per aggravamento va proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di 15 anni. Il termine di decadenza annuale per l'ultima revisione delle rendite da malattia professionale va applicato, infine, anche all'ultima revisione delle rendite per infortunio.

**NEL TESTO UNICO I PUNTI DI RIFERIMENTO**

**Il punto di riferimento**

Termini di prescrizione e decadenza in materia di erogazione delle prestazioni da parte dell'Inail sono stabiliti nel Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965)

**La disposizione**

Per consentire ai lavoratori assicurati di far valere i loro diritti in un periodo reso complicato dall'emergenza coronavirus l'articolo 34 del Dl 18/2020 ha sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione dal 23 febbraio al 1° giugno 2020

## Cassa integrazione/1 PICCOLI E AZIENDE SOLO CON CIGS

# La grande distribuzione va con la cassa in deroga

### Esclusi i lavoratori domestici Domanda alle Regioni che inviano all'Inps

PAGINA A CURA DI  
Gianni Bocchieri

Con il decreto 18/2020 arriva la cassa integrazione in deroga (Cigd) su tutto il territorio italiano per i datori di lavoro privi di ammortizzatori sociali in caso di riduzione o sospensione di attività in costanza di rapporto. L'ammortizzatore riguarda i datori di lavoro privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, enti religiosi. Escluso solo il lavoro domestico.

#### LA PLATEA

Potranno beneficiare della nuova Cigd i dipendenti delle imprese fino a cinque addetti e quelli che hanno esaurito la possibilità di accedere ai rispettivi periodi di cassa integrazione guadagni or-

dinaria (Cigo) o di ricorso al fondo di integrazione salariale (Fis). Più precisamente, alla Cigd dovranno ricorrere i datori di lavoro che hanno già fruito di Cigo nella sua durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile e quelli che hanno fruito del Fis per 26 settimane in un biennio mobile.

Per il 2020 è invece espressamente previsto che il Fis dovrà continuare a erogare prestazioni per i dipendenti di quei datori di lavoro che avranno superato il loro tetto aziendale massimo, pari a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti, dedotte le prestazioni già deliberate (articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 148/2015).

In base al messaggio Inps 1287 del 20 marzo accedono alla Cigd anche i datori di lavoro con più di 50 dipendenti che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), privi della possibilità di ricorrere alla Cigo, per esempio la grande distribuzione.

Allo stesso modo, dovrebbero accedere alla Cigd anche le aziende di settori esclusi sia dalla Cigo che dalla Cigs.

La nuova Cigd può essere con-

cessa per un periodo non superiore a nove settimane, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica.

Sono però esclusi dall'obbligo dell'accordo sindacale i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Ai lavoratori in Cigd sarà riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Mentre per i lavoratori del settore agricolo, le ore di riduzione o sospensione delle attività coperte da Cigd sono equiparate a lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

#### LA PROCEDURA

Per la nuova Cigd i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, è previsto lo stanziamento massimo di 3.293,2 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome con uno o più decreti del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

Inoltre ogni Regione deve si-

glare un accordo quadro con le parti sociali, in modo analogo a quanto fatto con la Cigd introdotta dal decreto legge 9/2020 per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Istruite le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, le prestazioni di Cigd sono concesse con decreto delle Regioni e delle Province autonome, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dalla loro adozione, assieme alla lista di beneficiari.

L'Istituto provvede all'erogazione delle prestazioni, con la modalità del pagamento diretto. Preliminarmente andrà verificato il rispetto dei definiti limiti di spesa anche in via prospettica (cosiddetto "overbooking controllato"), provvedendo anche al relativo monitoraggio nei confronti del ministero del Lavoro e delle stesse Regioni e Province autonome interessate.

Qualora da questo monitoraggio emerge che sia stato raggiunto il relativo limite di spesa, le Regioni e le Province autonome non potranno più procedere a nuove concessioni di Cigd.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Forum. Iniziativa del Sole Fino a venerdì si possono inviare quesiti agli esperti



C'è tempo fino a dopodomani per inviare agli esperti del Sole 24 Ore quesiti sulle disposizioni del Dl Cura Italia sull'emergenza coronavirus. Sarà infatti attivo fino alle ore 18 del 27 marzo all'indirizzo web [www.ilssole24ore.com/forumcoronavirus](http://www.ilssole24ore.com/forumcoronavirus) il Forum speciale de L'Esperto Risponde sui contenuti del decreto legge 18/2020.

Dopo il 27 marzo, le risposte degli esperti resteranno consultabili sul sito web del Sole 24 Ore. Inoltre, a selezione delle risposte sugli argomenti di maggior interesse generale verrà pubblicata quotidianamente sulle pagine del Sole 24 Ore.

Per favorire la consultazione delle risposte, sono sei le aree tematiche nelle quali è stato diviso il Forum: ammortizzatori sociali, lavoro, fisco, imprese, giustizia, famiglia.

L'obiettivo è sciogliere gli inevitabili dubbi che sorgono su una delle norme più corpose emanate negli ultimi tempi, per giunta scritta nella fretta di dare una risposta a cittadini ed economia sull'emergenza in atto.

[www.ilssole24ore.com/forumcoronavirus](http://www.ilssole24ore.com/forumcoronavirus)

Fino a venerdì i lettori potranno inviare i propri quesiti agli esperti

**L'altra possibilità.** Per effetto del decreto legge 9/2020

## In tre regioni copertura per un mese in più

In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna la nuova Cigd del decreto legge cura Italia (Dl 18/2020) si aggiunge a quella prevista dal precedente provvedimento sulla ex zona rossa (articolo 17 del Dl 9/2020)

Le risorse spettanti a ciascuna Regione sono state individuate direttamente dalla norma, senza dover attendere ulteriori decreti ministeriali di riparto. Si tratta infatti dei residui della precedente stagione di ammortizzatori sociali in deroga, che ammontano a 135 milioni per la Lombardia, 80 milioni per il Veneto, 35 milioni per l'Emilia Romagna e che potranno comunque essere destinate a politiche attive secondo quanto previsto dal decreto di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (articolo 44, comma 6 bis, del Decreto legislativo 148/2015). Anche questa Cigd decorre dal 23 febbraio e può avere la durata massima di 1 mese.

Possono accedervi i datori di lavoro del settore privato con unità

produttive in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna o che hanno dipendenti domiciliati o residenti nelle stesse tre regioni, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa presso aziende che hanno unità produttive al di fuori di questi territori.

Trovano quindi copertura con questa Cigd i dipendenti dei datori di lavoro fino a 5 addetti che non hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria (Cigo) e dei datori di lavoro che hanno esaurito la cassa integrazione straordinaria (Cigs) o la cassa integrazione ordinaria (Cigo). Allo stesso modo, possono presentare richiesta di Cigd le aziende con da 6 a 15 dipendenti che hanno accesso solo all'assegno di solidarietà del Fis (Fondo di integrazione salariale), per le riduzioni di orario eccedenti il 60 per cento, se questa possibilità è inclusa nell'accordo quadro che viene siglato da ogni Regione (come nel caso della Lombardia). Infatti il decreto legge 9/2020 non prevedeva l'esten-

sione dell'assegno ordinario del Fis anche a queste aziende. Sono invece esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono ricompresi i lavoratori del settore agricolo, per i quali però la prestazione non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.

Dopo la stipula dell'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (tranne le aziende fino a 5 dipendenti), le concessioni di Cigd sono adottate con decreto delle Regioni, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa da parte dell'Inps a cui dovrà essere trasmesso lo stesso accordo, insieme con la lista dei beneficiari, entro 48 ore dalla sua adozione. L'Istituto provvede all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, anche in via prospettica.

Sulla Cigd del decreto legge 9/2020 è già intervenuto l'Inps con la circolare 38/2020, preci-

sando che la trasmissione dei provvedimenti di concessione di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto assieme alle domande redatte secondo il modello SR100, dovrà essere effettuata tramite il Sistema informativo percettori (Sip), attraverso l'utilizzo del flusso B.

Essendo poi prevista la sola modalità di pagamento diretto, l'Inps specifica che il datore di lavoro deve inviargli tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale attraverso il modello SR41 entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento, se successivo. A seguito della ricezione del provvedimento di autorizzazione, le aziende dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dello stesso modello SR41.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### I PRODOTTI IN VETRINA



#### VALORE 24 Il software in aiuto

Valore24 Accertamento e Contenzioso è il software che fornisce un sistema gestionale di precontenzioso e contenzioso tributario. Per saperne di più: [valore24.com/accertamento-contenzioso](http://valore24.com/accertamento-contenzioso)

Cassa integrazione/2  
L'ORDINARIA E LA STRAORDINARIACigo e assegno ordinario  
fino a nove settimaneDue le fasi  
per attivare  
la procedura:  
sindacale  
e amministrativaPAGINA A CURA DI  
Enzo De Fusco  
Cristian Valsiglio

■ Cassa integrazione guadagni ordinaria e Assegno ordinario retroattivo, con causale «emergenza COVID-19», con procedura sindacale telematica e per una durata di nove settimane.

Sono questi i principali trattamenti di integrazione speciali messi a disposizione dal decreto cura Italia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 19 del Dl 18/2020 consente ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane.

## LADOMANDA DI CIGO

La procedura di attivazione del-

l'ammortizzatore speciale, passa da due fasi: una sindacale e una amministrativa. La fase sindacale, consiste nell'informazione, la consultazione e l'esame congiunto e deve essere svolta telematicamente entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Nella fase amministrativa il datore di lavoro deve presentare domanda, indicando la causale «Covid-19 nazionale», entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. La causale non sarà oggetto di verifica da parte dell'istituto.

Questi periodi di trattamenti di integrazione salariale speciale non sono conteggiati nei limiti di durata degli ammortizzatori, non sono soggetti al contributo addizionale e possono essere utilizzati anche a favore di dipendenti, in forza al 23 febbraio 2020, senza un'anzianità nell'unità produttiva di 90 giorni.

## LA DOMANDA DI ASSEGNO FIS

All'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale (Fis) non si applica il "tetto aziendale" ed è concesso anche alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Possono concedere l'assegno ordinario con causale «emergenza Covid-19 nazionale» anche i fondi di solidarietà previsti dall'articolo 27 del decreto 148/2015

e i fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige. Il trattamento economico è determinato nella misura dell'80% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore non lavorate fino al tetto lordo di 1.199,72 euro mensili per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro e 998,18 euro mensili per retribuzioni inferiori.

È consentito ai datori di lavoro che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria di presentare domanda di Cigo per un periodo non superiore a nove settimane. In questo caso la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento straordinario in corso. Anche i datori di lavoro con assegno di solidarietà in corso potranno accedere in sostituzione al trattamento dell'assegno ordinario. L'assegno ordinario e la Cigo su richiesta dell'azienda possono essere riconosciuti con pagamento diretto da parte dell'Inps.

In ogni caso, i due ammortizzatori sociali devono essere riconosciuti ai dipendenti che risultano in forza alla data del 23 febbraio 2020. Un eventuale contratto a termine avviato successivamente non rientra in questa tutela ma potrà avvalersi dell'indennizzo previsto dall'articolo 44 del Dl 18/2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Gli strumenti per l'emergenza

Gli ammortizzatori sociali a disposizione delle aziende in relazione al coronavirus

AMMORTIZZATORE	NORMA	INQUADRAMENTO AZIENDE DESTINATARIE	DURATA MASSIMA	PROCEDURA
<b>Cigo speciale</b> - effetto retroattivo - senza accordo sindacale - in deroga ai limiti di durata	Dl 9/2020 articolo 13	Cigo - unità produttive in ex zona rossa o per dipendenti residenti/domiciliati in ex zona rossa	13 sett.	Richiesta entro 4 mesi dall'inizio della sospensione
	Dl 18/2020 articolo 19	Cigo	9 sett.	
<b>Assegno ordinario speciale del Fondo di integrazione salariale</b> - effetto retroattivo - senza accordo sindacale - in deroga ai limiti di durata - anche per aziende > 5 dip.	Dl 9/2020 articolo 13	Fis - unità produttive in ex zona rossa o per dipendenti residenti/domiciliati in ex zona rossa	13 sett.	
	Dl 18/2020 articolo 19	Fis	9 sett.	Procedura amministrativa di richiesta entro 4 mesi dall'inizio della sospensione
<b>Cigd regionale</b> - effetto retroattivo - in deroga ai limiti di durata	Dl 9/2020 articolo 15	senza coperture  no datori di lavoro domestici - Unità produttive in ex zona rossa o per dipendenti residenti/domiciliati in ex zona rossa	3 mesi	Procedura presso regione  Il datore di lavoro inoltra all'Inps modello Sr41 per pagamento diretto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento
<b>Cigd regionale</b> - effetto retroattivo - in deroga ai limiti di durata	Dl 9/2020 articolo 17	Cigs (vedi accordo quadro Lombardia)  senza coperture  no datori di lavoro domestici - per unità produttive e/o lavoratori residenti/domiciliati in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna	1 mese	Accordo sindacale delle Regioni e procedura di richiesta amministrativa  Il datore di lavoro inoltra all'Inps modello Sr41 per pagamento diretto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento
<b>Cigd regionale</b> - effetto retroattivo - in deroga ai limiti di durata	Dl 18/2020 articolo 22	Cigs  Senza copertura  esclusi datori di lavoro domestici	9 sett.	

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le possibilità.** Le aziende possono passare ai nuovi ammortizzatori

## Le tre vie della tutela salariale

■ Ci sono tre vie per le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale per trasformare la tutela in uso con il nuovo ammortizzatore speciale Covid-19.

Una prima possibilità riguarda le aziende che per il loro inquadramento previdenziale hanno una tutela Cigs e Cigo. Se queste aziende alla data del 23 febbraio avevano in corso una Cassa integrazione straordinaria, secondo l'articolo 20 del Dl 18/2020 possono presentare domanda di concessione della Cigo ordinaria Covid-19.

La concessione del nuovo ammortizzatore sospende automaticamente la Cigs in corso. Ovviamente al termine dell'emergenza il precedente ammortizzatore torna disponibile.

Questa disposizione si ritiene applicabile anche alle aziende editoriali

che hanno in corso una Cigs per prepensionamento. Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 del Dl 18/2020, in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano le relative procedure previste dal Dlgs 148/2015.

Una seconda possibilità è consentita alle aziende che hanno un inquadramento previdenziale in cui trova applicazione solo la tutela Cigs: in questo caso, qualora sia in corso la Cigs, le aziende non possono avvalersi dell'articolo 20. Tuttavia, esse possono in ogni caso interrompere anti-

patamente la Cigs e richiedere la Cig in deroga alla Regione in cui sono ubicate le unità produttive.

Una terza possibilità riguarda le aziende che avevano in corso una Cigo alla data del 23 febbraio con una causale prevista dal Dlgs 148/2015 e intendono passare alla Cigo Covid-19.

Anche in questo caso le aziende possono inviare un'istanza di interruzione della Cigo ordinaria e fare contestualmente domanda di un Cigo speciale Covid-19. D'altronde, il passaggio al nuovo ammortizzatore si ritiene che sia necessario al fine di non consumare i contatori dei limiti di durata previsti dal Dlgs 148/2015 e allo stesso tempo pagare anche gli oneri contributivi del 9, 12 o 15% per l'utilizzo dello strumento.

## Lavoro

### CONGEDI E QUARANTENA

# Isolamento forzato equiparato alla condizione di malattia

**Onere a carico dello Stato ma sono necessarie indicazioni per le imprese**

PAGINA A CURA DI  
**Antonino Cannioto**  
**Giuseppe Maccarone**

La quarantena, vale a dire l'isolamento forzato finalizzato a non diffondere il virus Covid-19 dei lavoratori dipendenti del settore privato, viene equiparata - ai fini del trattamento economico - alla malattia. Va tuttavia osservato che non tutti i tipi di quarantena possono essere economicamente assimilati alla malattia. Il trattamento particolare è riservato a chi:

- ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva che viene posto in quarantena con sorveglianza attiva;
- entra in Italia, proveniente da zone a rischio epidemiologico (identificate dall'Oms); in tale cir-

costanza si deve dare notizia al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Le regole per il calcolo dell'indennità economica sono le stesse, afferma il decreto, già previste dalla normativa di riferimento e la durata di tale evento (in genere o al massimo 14 giorni) non entra nel calcolo del periodo di comporto.

#### IL CERTIFICATO MEDICO

Il certificato medico rilasciato con le consuete modalità telematiche deve essere emesso dal medico curante che ha l'obbligo di indicare anche gli estremi del provvedimento, rilasciato dall'operatore di sanità pubblica che ha disposto la messa in quarantena del lavoratore. Considerato che l'azienda deve sapere che si tratta di una specifica situazione da trattare come malattia (ai fini dell'indennizzo), probabilmente nell'attestato di malattia telematico (per l'azienda) dovrà comparire, tra l'altro, una nota ovvero un particolare codice nosologico (esempio il V29.0) che consenta di identificare il tipo di evento. Il decreto,

con il chiaro intento di comprendere anche le situazioni verificatesi dal 23 febbraio al 17 marzo, stabilisce che sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore del decreto 18/2020, anche se non riportano gli estremi del provvedimento rilasciato dall'operatore di sanità pubblica.

Importante rilevare che l'articolo 26 del Dl 18/2020 prevede che i datori di lavoro possano non sostenere l'onere derivante dall'assenza dei dipendenti in quarantena. La facilitazione riguarda tutti i datori anche se operanti in settori in cui, per la malattia, non è previsto l'intervento dell'Inps.

#### I COSTI PER L'AZIENDA

Circa i costi sopportati dall'azienda, il comma 5 dell'articolo 26 stabilisce che, in deroga alle disposizioni vigenti, gli stessi, sono posti a carico dello Stato, fissando anche un tetto di spesa di 130 milioni di euro per il 2020, insufficiente, a parere di chi scrive. L'espressione utilizzata dal legislatore «oneri a carico del datore di lavoro» combinata con la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 26 in cui si sostiene che per il tratta-

mento economico trova applicazione «la normativa di riferimento», induce alcune riflessioni sulla sua possibile quantificazione. In genere, le regole per indennizzare la malattia prevedono che l'Inps intervenga a partire dal quarto e sino al ventesimo giorno, erogando un'indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera, aumentata al 66% a partire dal 21° e sino al 180° giorno; i primi tre giorni (detta carenza) restano a carico del datore di lavoro. In aggiunta, molti Ccnl stabiliscono che il datore integri quanto erogato dall'Inps sino a raggiungere una determinata percentuale della retribuzione (lorda o netta a seconda dei casi) che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato presente. Dunque, i componenti di costo sono:

- l'indennità di malattia che paga l'Inps e che a sua volta addebita allo Stato;
- la carenza e l'integrazione che, trattandosi di retribuzione, sono ulteriormente gravati dall'incidenza delle mensilità aggiuntive, dai relativi contributi obbligatori e dal Tfr.

L'Inps chiarirà come i datori di lavoro dovranno comportarsi atteso, peraltro, che il decreto preve-

de, per il recupero dei costi sostenuti, la presentazione di una domanda. Per quanto riguarda la quarantena dei lavoratori ai quali l'Inps indennizza la malattia (per esempio operaio del settore industria), si deve stabilire se la nuova casistica, derivante dall'equiparazione della quarantena, debba rientrare nella nuova disciplina e andare o meno a erodere i 130 milioni di stanziamento.

#### DALLA QUARANTENA AL CONTAGIO

Ricordiamo che per i lavoratori a quali è stata accertata la malattia da Covid-19, il medico di base è autorizzato a rilasciare il certificato telematico anche in assenza del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Vale la pena rilevare che dalla lettura della relazione al decreto legge 18/2020 si evince che, nel caso in cui durante la quarantena il lavoratore manifesti il contagio, passa al trattamento di malattia ordinaria secondo le consuete regole ora vigenti. Infine, si ritiene che se i fondi terminano, al datore di lavoro resti, comunque, la possibilità di applicare la malattia ordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Assistenza a familiari.** Per i genitori di bambini fino a 12 anni, congedo parentale con indennità al 50% della retribuzione

## Permessi 104: in marzo e aprile 12 giorni in più

L'articolo 24 del Dl cura Italia prevede l'aumento dei tre giorni mensili previsti dalla legge 104/1992. Si tratta dei permessi riconosciuti ai lavoratori per assistere i figli con handicap grave, i parenti e gli affini entro il terzo grado portatori di handicap grave. L'ampliamento della tutela consiste nel concedere, nel bimestre marzo-aprile 2020, ulteriori 12 giorni che si sommano a quelli preesistenti. Ne deriva che, in tale periodo, i permessi salgono a 18 (tre più tre ordinari cui si sommano i nuovi 12 distribuibili nei due mesi). Per chi era già titolare di permessi ex lege 104 non è necessaria una nuova domanda.

Con riferimento al personale sanitario attualmente impegnato nella cura e assistenza quotidiana dei pazienti affetti dal Covid-19, i permessi sono riconosciuti compatibilmente con le esigenze di servizio.

È previsto inoltre un nuovo congedo cui potranno ricorrere i lavoratori dipendenti del settore

privato genitori e affidatari per accudire i figli durante la chiusura delle scuole. La sospensione indennizzata si può richiedere per i figli di età non superiore a 12 anni (il limite di età non vale per i ragazzi con disabilità grave accertata e certificata). La misura opera dal 5 marzo al 31 aprile, ha una durata non superiore a 15 giorni (continuativa o frazionata), prevede l'erogazione di un'indennità a carico dell'Inps pari al 50% della retribuzione media giornaliera calcolata ai fini dell'indennizzo dei congedi parentali (nel calcolo si escludono i ratei di mensilità aggiuntive).

Possono beneficiarne, alternativamente, entrambi i genitori. È anche prevista la contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Se il lavoratore, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica ha chiesto o sta fruendo dei congedi parentali "standard" (articoli 32 e 33 del Dlgs 151/2001), questi ultimi si trasformano automaticamente nel

nuovo congedo, con diritto all'indennità del 50%, e - ai fini della durata - non si conteggiano a titolo di congedo parentale.

Non è possibile fruire del congedo se nel nucleo familiare l'altro genitore beneficia di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ovvero è disoccupato o non lavoratore. I genitori con figli dai 12 ai 16 anni, possono assentarsi dal lavoro per 15 giorni, senza alcuna indennità e senza copertura figurativa. Per loro opera, inoltre, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Possono usufruirne, con le stesse regole, anche gli iscritti alla

#### VOUCHER BABY SITTER

In alternativa all'astensione dal lavoro, chi ha figli piccoli può chiedere un bonus di 600 euro per pagare la baby sitter

gestione separata dell'Inps, percependo un'indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Facilitazione estesa anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps (per esempio, artigiani e commercianti). Per loro l'indennità giornaliera è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

I genitori che intendono fruire del nuovo congedo Covid 19 e che hanno i requisiti per i congedi parentali ordinari possono già fare domanda al datore e all'Inps utilizzando la procedura per il congedo parentale.

Chi non si avvale del congedo, in alternativa può chiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nello stesso

periodo. Al bonus possono accedere anche i lavoratori autonomi non iscritti all'Inps ma è previsto che le relative Casse previdenziali comunichino il numero dei beneficiari. L'erogazione del bonus è affidata all'Inps che lo gestirà nel limite delle risorse assegnate (1.261,1 milioni di euro). Nel messaggio 1281/2020 l'Inps ricorda che è possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 (come estesi dal decreto cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
- nell'arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave;
- il bonus per servizi di baby sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 (estesi a 6 + 12 per marzo e aprile);
- il bonus per servizi di baby sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Perdita del lavoro

IL BLOCCO DEI RECESSI

# Licenziamenti economici vietati fino al 15 maggio

**Stop anche alle procedure collettive avviate dopo il 23 febbraio**

**Giampiero Falasca**

■ Vietati i licenziamenti economici sino al 15 maggio: con un divieto senza precedenti l'articolo 46 del Dl 18/2020 prova a contenere gli effetti occupazionali dell'emergenza Covid-19. La norma si occupa di due fattispecie, i licenziamenti collettivi e quelli individuali per giustificato motivo oggettivo.

Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, il blocco guarda sia al passato, sia al futuro. Rispetto al passato, si stabilisce che la procedura di licenziamento collettivo avviata dopo il 23 febbraio 2020 (quindi, dal 24 in poi) sono sospese per 60 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi - considerando che il Dl 18/2020 è entrato in vigore il 17 marzo - fino al 15 maggio.

La sospensione comporta il congelamento di ogni attività connessa alle procedure avviate (dovranno essere interrotti, quindi, gli incontri di esame congiunto, tanto quelli in fase sindacale quanto quelli in fase amministrativa), e anche la sospensione di tutti i termini che scandiscono, in maniera precisa, le diverse fasi dei licenziamenti collettivi.

Nessun effetto sospensivo si verifica, invece, per le procedure di licenziamento collettivo formalmente avviate sino al 23 febbraio: per queste procedure, in assenza di indicazioni contrarie nella norma, potrà andare avanti l'esame congiunto e, al termine, in caso di mancato accordo, potranno essere intimati i licenziamenti.

### LE POSSIBILI CRITICITÀ

L'applicazione della norma potrebbe generare situazioni paradossali; se, ad esempio, un'azienda ha avviato una procedura di riduzione del personale il 24 febbraio e ha definito, in accordo con il sindacato, un piano di incentivazione all'esodo per i lavoratori che richiede solo l'intimazione finale dei licenziamenti per essere concluso, non potrà portare a termine questo piano, dovendo ritardare l'intimazione dei licenziamenti alla fine del "bimestre bianco" fissato dal decreto.

Il blocco sui licenziamenti collettivi, come accennato, guarda anche al futuro: è «precluso», per usare il termine scelto dal legislatore, sino al 15

maggio l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

La seconda tipologia di licenziamenti interessati dal blocco deciso dal Governo sono quelli individuali intimati per giustificato motivo oggettivo in base all'articolo 3 della legge 604/1966.

Per tali licenziamenti non c'è alcuna norma retroattiva: la regola si applica solo nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 15 maggio del 2020. Durante tale periodo, viene "congelata" ogni possibilità di licenziare per giustificato motivo oggettivo. Preclusione che ha un effetto diverso secondo la casistica in cui rientra il lavoratore. Nei confronti dei cosiddetti vecchi assunti (persone il cui contratto è stato stipulato entro il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act), l'effetto preclusivo dovrebbe investire anche la procedura di conciliazione preventiva che va obbligatoriamente attivata presso l'ispettorato territoriale del lavoro (anche se la legge non è chiara sul punto).

Per i lavoratori assunti secondo le cosiddette tutele crescenti tale procedura non si applica, e quindi l'effetto preclusivo riguarda solo l'intimazione del licenziamento.

Rispetto alla norma sui licenziamenti individuali, sussiste il dubbio sull'estensione del divieto ai dirigenti. Tali soggetti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge 604/1966 e, quindi, teoricamente possono essere licenziati anche nel periodo di blocco. Conseguenza abbastanza anomala, perché invece i dirigenti sono coinvolti dai licenziamenti collettivi e, come tali, beneficiando del blocco attivato per questa forma di recesso.

Un altro dubbio riguarda l'applicazione del divieto al mancato superamento della prova: considerato che la legge delimita il divieto ai soli motivi «oggettivi» previsti dall'articolo 3 della legge 604/1966 («ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa»), questa ipotesi sembra restare fuori dal divieto.

Il nuovo divieto, per come è costruito, impedirà di intimare i licenziamenti anche in situazioni senza alcun collegamento oggettivo con l'emergenza sanitaria: così, ad esempio, un'impresa che ha una situazione di crisi che viene da lontano, e che può essere affrontata solo con una riduzione di personale, sarà costretta a prolungare la situazione di squilibrio aziendale per due mesi.

Un effetto irrazionale, il quale - unito alla forte limitazione della libertà imprenditoriale introdotta - fa sorgere molti dubbi circa la legittimità costituzionale della norma.

**Perdita del lavoro.** Prolungati i tempi per fare richiesta

## Per la domanda Naspi 60 giorni in più

**Antonino Cannolo  
Giuseppe Maccarone**

■ Per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal coronavirus si è disposta anche la proroga dei termini per l'invio delle domande di nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), indennità mensile di disoccupazione (Dis-coll), disoccupazione agricola, secondo quanto stabilito dagli articoli 32 e 33 del decreto 18/2020.

### AGRICOLTURA

Riguardo alla domanda di disoccupazione agricola - che, secondo la normativa che regola la materia deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la perdita dell'occupazione - l'articolo 32 allunga i termini di invio delle istanze riferite alla competenza 2019 al 1° giugno 2020. In pratica, operai agricoli (Oti e Odt), piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti avranno a disposizione due mesi in più per trasmettere la richiesta relativa alla disoccupazione intervenuta lo scorso anno.

### NASPI E DIS-COLL

Prolungati anche i termini relativi alle domande di Naspi e Dis-coll. L'articolo 33 del decreto prevede che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificativi quest'anno (1° gennaio - 31 dicembre), lavoratori e collaboratori avranno a disposizione 128 giorni per richiedere all'Inps la prestazione, al posto degli ordinari 68 giorni. Lo slittamento dei termini di invio all'Inps delle istanze non produce effetti penalizzanti sulla decorrenza della prestazione.

È utile ricordare che sia la Naspi che la Dis-coll spettano dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro; se la domanda viene trasmessa oltre questa data, l'indennità compete dal primo giorno successivo a quello di invio dell'istanza telematica. L'intervento operato dall'articolo 33 mantiene la decorrenza delle prestazioni dal sessantottesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

### COMUNICAZIONI

Il decreto amplia anche sia i termini di richiesta dell'incentivo all'autoimprenditorialità, sia quelli connessi agli obblighi di comunicazione



ne che la legge impone ai percettori della Naspi che, durante la fruizione dell'indennità, instaurano rapporti di lavoro.

Sul primo punto (incentivo all'autoimprenditorialità), in base alla normativa (articolo 8 del Dlgs 22/2015), il lavoratore che desidera avvalersi della liquidazione anticipata della Naspi per avviare un'attività autonoma o di impresa, può richiedere all'Inps il pagamento anticipato in un'unica soluzione

### NASPI E DIS-COLL

Estesi di sessanta giorni anche i termini per comunicare l'eventuale ripresa dell'attività con conseguente percezione di reddito

ne dell'indennità residua, trasmettendo domanda telematica entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvio dell'attività.

Il decreto cura Italia consente lo slittamento di 60 giorni per la trasmissione dell'istanza che, quindi, potrà essere utilmente inviata entro 90 giorni dall'inizio dell'attività imprenditoriale.

Sul fronte delle comunicazioni, l'articolo 33 sposta in avanti di 60 giorni anche i termini entro cui il lavoratore che sta fruendo della Naspi e che si occupa con contratto di lavoro subordinato con un reddito annuo fino a 8 mila euro, deve darne comunicazione all'Inps per mantenere il diritto alla percezione ridotta dell'indennità.

La normativa (articolo 9, comma 2, Dlgs 22/2015), per la comunicazione del reddito presunto, prevede un termine di 30 giorni

dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di Naspi, se antecedente. A seguito dello slittamento di 60 giorni, il termine diventa quindi di 90 giorni.

Sempre in forza della previsione dell'articolo 33 del Dl 18/20, vengono prorogati di 60 giorni anche i termini di comunicazione del reddito presunto (entro 8 mila euro annui) da parte del lavoratore, titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessa da uno di questi a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/1966 e successive modificazioni, ai fini della percezione ridotta della Naspi.

Lo stesso vale per la comunicazione dovuta dal beneficiario di Dis-coll che intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore o pari al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per quello parasubordinato).

Anche in questo caso, la comunicazione di 60 giorni, slitta a 90 giorni dall'inizio dell'attività.

### RIESAME

L'intervento operato dal decreto 18/2020, oltre a consentire uno slittamento dei termini per le domande e le comunicazioni ancora da inviare, rimette in gioco anche le istanze già prodotte e respinte per intervenuta decorrenza dei termini che, conseguentemente, comporranno un riesame d'ufficio da parte dell'istituto di previdenza.

## Integrazione al reddito AUTONOMI, COLLABORATORI, SUBORDINATI

# Commercianti, artigiani, cococo e coltivatori: indennità di 600 euro

### Per il momento gli iscritti alle Casse private sono esclusi dalla provvidenza

Matteo Prioschi

Un'indennità di 600 euro relativa al mese di marzo per collaboratori, partite Iva e lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali Inps. L'indennità potrebbe essere replicata anche ad aprile, secondo le anticipazioni del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Un meccanismo più complesso, con effetti difficilmente prevedibili, riguarderà probabilmente i professionisti iscritti alle Casse private.

#### GESTIONE SEPARATA

Gli articoli 27 e 28, di contenuto analogo, contengono una misura a sostegno di lavoratori autonomi e collaboratori. L'articolo 27 riguarda i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e i collaboratori coordinati e continuativi attivi sempre alla stessa data, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati. Per queste due categorie di

lavoratori il decreto prevede l'erogazione di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo. L'importo non concorre alla formazione del reddito. Secondo la relazione tecnica al provvedimento, la platea di riferimento è di 339mila persone, con il conseguente budget previsto di 203,4 milioni di euro.

L'indennità sarà erogata dall'Inps a fronte della domanda dell'interessato (probabilmente l'invio delle istanze sarà attivato a fine mese). L'istituto di previdenza prima di confermare il pagamento, dovrà verificare l'effettiva disponibilità di risorse.

La disposizione non prevede decreti attuativi, quindi si dovrebbe attendere solo una circolare o altra comunicazione da parte dell'Inps. Per come è scritta la norma, non sembra essere richiesto alcun requisito particolare per ottenere l'indennità, se non quello di essere inattivo al 23 febbraio e l'iscrizione alla gestione separata. Si tratterebbe quindi di un contributo erogato a prescindere dalla dimostrazione di effettive conseguenze sul reddito subite per effetto del coronavirus. E dovrebbe anche essere indifferenziato nell'importo, nel senso che tutti quelli che ne faranno richiesta riceveranno 600 euro. Conferma in tal senso viene anche dal limite di spesa complessivo previsto, pari a 339mila unità moltiplicato per 600 euro.

**ARTIGIANI, AGRICOLTORI, NEGOZI**  
Meccanismo analogo per gli auto-

nomi iscritti in via esclusiva alle gestioni previdenziali Inps degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Anche in questo caso sono esclusi i pensionati, ma non è richiesta l'attività al 23 febbraio. Importo pari a 600 euro indifferenziato (budget di 2,16 miliardi di euro, pari a 600 euro per i 3,6 milioni di beneficiari stimati) e solo per il

mese di marzo, ottenibile tramite domanda all'Inps.

L'importo di 600 euro è previsto anche a favore degli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente oppure non siano titolari di pensione.

#### PROFESSIONISTI

Per i professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza privatizzate (medici, commercialisti, avvocati, notai, periti industriali, psicologi eccetera) un contributo potrebbe essere erogato dal Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall'articolo 44 del decreto legge 18/2020. Il fondo nasce per «garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro». Si tratta di una platea non definita e potenzialmente molto ampia (secondo Assindatcolf, per esempio, vi rientrano collaboratori domestici e badanti).

Spetta al ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, definire con uno o più decreti (in teoria entro il 16 aprile) i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, nonché l'eventuale quota del budget complessivo da destinare ai professionisti iscritti alle Casse. Dunque l'indennità non è certa e l'importo potrebbe essere molto contenuto, tenendo conto che la dotazione del fondo è di 300 milioni di euro. Inoltre non è stata espressamente prevista la non concorrenza dell'indennità all'imponibile reddituale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### COLLABORATORI SPORTIVI



#### Richiesta a Sport e salute Spa

Un'indennità di 600 euro è stata disposta anche per chi ha un contratto di collaborazione sportiva, in base all'articolo 67, comma

1, lettera m del Dpr 917/1986. In base a tale contratto, i lavoratori non versano tasse e contributi fino al compenso di 10mila euro annui e di conseguenza non rientrano nell'indennità per gli iscritti alla gestione separata Inps.

L'importo non sarà erogato dall'istituto di previdenza ma da Sport e salute Spa, a cui dovranno presentare domanda i collaboratori presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le modalità di invio della richiesta devono essere definite con un decreto del ministero dell'Economia entro il 1° aprile. Per l'indennità è stato previsto un budget di 50 milioni di euro

**Le altre misure.** Importo di 600 euro per chi è rimasto involontariamente disoccupato e non ha trovato nuovo impiego

## Un assegno anche per gli stagionali del turismo

Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone

Nutrito il pacchetto di misure previsto a sostegno del reddito dei lavoratori di settori e ambiti generalmente meno tutelati e maggiormente penalizzati dall'emergenza Covid-19.

Per i lavoratori dipendenti stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno involontariamente perso l'occupazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Dl 18/2020) e non risultano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente a tale ultima data, è prevista la concessione di una indennità una tantum, per il mese di marzo, di importo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito

ed è erogata dall'Inps.

Stante la natura e la ratio dell'intervento, si ritiene che l'una tantum non sia fruibile da coloro che già percepiscono un'altra misura di sostegno al reddito connessa alla perdita dell'occupazione (per esempio la Naspi).

Per espressa previsione di legge (si veda l'articolo 31 del Dl 18/2020) l'una tantum non è cumulabile né con le altre misure di sostegno al reddito di analogo tenore previste dal decreto cura Italia né con il reddito di cittadinanza (si vedano il Dl 4/2019 e la legge 4/2019).

Per il finanziamento dell'una tantum sono stati stanziati 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di un tetto di spesa invariabile. La norma, infatti, assegna il monitoraggio dei costi all'Inps e stabilisce che il verificarsi di

scostamenti, anche in via prospettica, del budget disponibile, impedisce l'adozione di ulteriori provvedimenti di concessione.

#### SPETTACOLO

Il decreto cura Italia interviene anche a fornire un sostegno in favore dei lavoratori che svolgono attività nel campo dello spettacolo e che hanno subito conseguenze a causa della chiusura di teatri, cinema, sale da concerto e alla sospensione di ogni connessa attività.

#### IN DETTAGLIO

Una tantum prevista anche per chi lavora nel mondo dello spettacolo ed è iscritto al Fondo pensioni della categoria

L'articolo 38 prevede, infatti, la concessione di una indennità una tantum di 600 euro in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) - non titolari di pensione - con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito, sempre riferito al 2019, non superiore a 50mila euro.

Non potranno beneficiare dell'una tantum coloro che risultino titolari di un rapporto di lavoro subordinato al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto).

Ricordiamo che al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo confluiscono lavoratori autonomi e subordinati; l'iscrizione al Fondo, infatti, non tiene conto della natura subordinata, salaria o autonoma del rapporto

di lavoro essendo rilevante la qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente stabilite dalla legge.

L'indennità, erogata dall'Inps a domanda, è finanziata con uno stanziamento di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce il tetto massimo di spesa. L'una tantum per lo spettacolo - che non concorre alla formazione del reddito - non è cumulabile né con le altre misure di sostegno al reddito di analogo tenore previste dal decreto legge 18/2020 né con il reddito di cittadinanza.

Per la proposizione delle domande di accesso alle due misure, gli interessati dovranno utilizzare i consueti canali telematici messi a disposizione per cittadini e patronati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Professionisti/1

### LE MISURE DI SUPPORTO

# Garanzia di accesso al credito Fondi di integrazione al reddito

## Tutte le misure di Confprofessioni per dare un aiuto a 1,4 milioni di professionisti

Giuseppe Latour

■ Tutelare i liberi professionisti e salvaguardare i livelli occupazionali negli studi. Sono gli obiettivi del piano di interventi straordinari appena attivato da Confprofessioni, d'intesa con le parti sociali del comparto. Tutti gli organismi bilaterali del Ccnl degli studi professionali (Cadiprof, Ebipro e Fondo-professionisti) sono, allora, in campo per fronteggiare l'emergenza.

«L'inarrestabile diffusione del virus sta mettendo in ginocchio il sistema degli studi professionali. Da una parte ci sono le professioni in trincea, i medici di medicina generale, in primis. Dall'altra parte ci sono gli studi professionali di consulenti del lavoro e commercialisti che, nonostante le restrizioni, continuano la loro attività. Ma ci sono anche gli studi di dentisti e veteri-

nari che non hanno interrotto le loro prestazioni di assistenza e cura». Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella descrive in questo modo lo scenario che sta mettendo a dura prova oltre 1,4 milioni di liberi professionisti e che rischia di compromettere i livelli occupazionali di oltre 100mila studi professionali, che danno lavoro a circa 250 mila dipendenti.

### QUESTO LO SCENARIO DELLE MISURE

Partito con una dote di quattro milioni di euro, il piano «Emergenza Covid-19», varato nei giorni scorsi da Confprofessioni e gestito da Ebipro, è stato incrementato di ulteriori 4 milioni che agiscono su quattro assi d'intervento: sostegno al reddito, ammortizzatori in deroga, smart working, garanzie Fidi-prof su prestiti e finanziamenti. Ulteriori misure sono allo studio. Si va verso lo sblocco di risorse per un milione di euro, finalizzate a integrare alcuni interventi già previsti dal decreto Cura Italia.

Sul fronte del lavoro agile, Ebipro è intervenuto in favore dei propri iscritti con un contributo di due milioni di euro per agevolare lo smart working. Al datore di lavoro viene infatti riconosciuto per ogni dipendente (fino a un massimo di cinque) un rimborso di 500 euro

per le spese sostenute per l'avvio del lavoro a distanza e per l'acquisto di strumentazioni (pc portatili, tablet, smartphone) per svolgere il lavoro dal proprio domicilio o comunque da remoto.

Il decreto «Cura Italia» consente, poi, agli studi professionali di accedere all'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale nel caso in cui impieghino più di cinque dipendenti o alla Cig in deroga nel caso in cui il numero degli occupati sia inferiore a cinque. Anche in questo caso, l'Ente bilaterale si allinea alle misure contenute nel decreto e sta definendo una nuova prestazione, un "contributo speciale" che, con una dote di un milione, va a integrare le risorse stanziolate dal Governo con 250 euro per ciascun lavoratore «una tantum».

Quattro milioni di euro sono destinati a implementare le risorse al sostegno al reddito per tutti quei lavoratori che non riusciranno a beneficiare degli ammortizzatori

### L'ASSISTENZA

Nuove prestazioni: prevista la tutela in caso di ricovero da coronavirus e per i casi di isolamento domiciliare

sociali previsti dal decreto «Cura Italia». Il regolamento e le modalità di accesso saranno definite dal comitato esecutivo di Ebipro.

Passando a Fidiprof, società cooperativa di garanzia fidi, è stata appena raggiunto un'intesa con il Gruppo Igea Banca per la definizione di un plafond speciale di 15 milioni di euro per interventi di liquidità per rispondere all'impellente domanda dei liberi professionisti in questa fase di emergenza.

### L'EMERGENZA SANITARIA

Alla luce della gravità della situazione, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Cadiprof) e Gestione professionisti, il "braccio sanitario" della bilateralità del Ccnl degli studi professionali, ha integrato le prestazioni del Piano sanitario rivolto ai liberi professionisti, con una nuova garanzia per ricovero medico da coronavirus e per isolamento domiciliare. La prestazione scatta in caso di positività al virus Covid-19, rilasciato dalle autorità sanitarie, come pure in caso di isolamento domiciliare.

La prestazione, già operativa e inclusa automaticamente nei piani sanitari, eroga 500 euro in caso di positività al virus. Sul fronte dei dipendenti degli studi professionali Cadiprof, che ha attivato una diaria

per il Covid-19. Anche in questo caso per l'attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus, rilasciato dalle Autorità competenti.

### LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La formazione, intanto, non si ferma. Nel rispetto degli ultimi Dpcm, Fondoprofessionisti, il Fondo paritetico per la formazione professionale negli studi professionali, ha deciso di dare più spazio alla formazione e-learning, oltre a garantire una maggiore flessibilità nei tempi di richiesta dei contributi e di partecipazione ai corsi finanziati. Sospese, dunque, tutte le attività formative d'aula, nell'ambito dei piani formativi finanziati.

Gli enti attuatori, che si occupano dell'organizzazione dei corsi, potranno richiedere al Fondo la trasformazione delle attività d'aula in formazione a distanza. Inoltre, il Fondo ha previsto, ove necessario, una proroga fino a tre mesi dei termini di realizzazione delle attività formative autorizzate, per favorire una maggiore partecipazione ai corsi degli studi professionali. Prorogati anche i termini di presentazione dei nuovi piani formativi, che slittano dal 25 marzo al 22 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Mutui e prestiti.** Vale il principio contenuto nella raccomandazione 2003/361/CE

## Moratoria sui finanziamenti estesa agli studi

Valerio Vallefuoco

■ L'articolo 56 del Dl 18/2020, che prevede misure finanziarie in favore delle Pmi, non fa riferimento espresso ai professionisti. Tuttavia le misure sulla moratoria dei finanziamenti, mutui, prestiti e leasing, in base a una lettura sistematica, si applica anche ai professionisti sia iscritti agli Ordini, sia senza Albo.

La norma prevede infatti che l'epidemia da Covid-19 sia formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, in base all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso vale per microimprese e piccole e medie imprese che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia. Queste imprese saranno tenute pertanto a presentare un'autocertificazione in cui attestino di aver subito in via temporanea carenze di liquidità. La norma stabilisce che la misura

si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data 17 marzo non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato". La moratoria potrà essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia e gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione resteranno a carico dell'intermediario creditore, eventuali elementi accessori come le garanzie saranno prorogate di conseguenza.

La moratoria concessa per il tempo previsto priverà le banche della facoltà di concedere discrezionalmente le modifiche alle condizioni contrattuali in relazione alla situazione economico-finanziaria dei loro debitori. Durante la moratoria, le banche dovranno fermare il computo dei termini sull'eventuale scaduto o sullo sconfinamento.

Riguardo specificamente l'ambito di applicazione, la norma richi-

ma la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Secondo questa raccomandazione si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, quindi certamente anche i professionisti. Nella Ue e in Italia, tra l'altro, in relazione ai fondi europei è stata già riconosciuta questa equiparazione.

La legge di stabilità 2016 ha previsto infatti che l'accesso ai fondi europei sia esteso anche ai liberi professionisti; la normativa aveva infatti sancito che i fondi «si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle

### DEFINIZIONE AMPIA DALLA UE

Gli iscritti agli Ordini e chi esercita attività professionale anche senza Albo rientrano nella definizione europea di Pmi

piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita». In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Sempre dalla Raccomandazione sono previste delle soglie finanziarie e dimensionali che definiscono tale categoria di imprese. La «categoria delle microimprese delle Pmi» è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle «microimprese delle Pmi» è definita «piccola impresa» un'impresa quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre «microimpresa» è

quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Nella Raccomandazione è prevista anche una norma interpretativa per gli Stati secondo cui tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «Pmi», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa» o di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione.

Seguendo quindi sia il richiamo espresso alla Raccomandazione europea che una interpretazione euro-unitaria, considerato anche che si tratta di aiuti alle imprese, si deve ritenere che i professionisti rientrino a pieno diritto in questa definizione. Tuttavia sarebbe utile e urgente che vengano fornite interpretazioni univoche ed autentiche dal Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Professionisti/2

ISCRITTI AGLI ORDINI

# Casse, proroga dei versamenti In arrivo anche prestiti agevolati

Tra gli interventi anche misure di aiuto in caso di ricovero o di quarantena

Federica Micardi

Il Dlcura Italia per ora non include i professionisti iscritti agli Ordini tra coloro che sono destinatari dei 600 euro previsti per le partite Iva, i lavoratori autonomi e i collaboratori. Tuttavia il ministro del Lavoro si è impegnato per un'estensione della misura. I professionisti iscritti a un Ordine potranno attingere al fondo di 300 milioni per il reddito di ultima istanza insieme a dipendenti e partite Iva. In attesa di uno scenario più chiaro le Casse di previdenza dei professionisti stanno elaborando strategie per gestire l'emergenza attraverso politiche di welfare.

Sono sostanzialmente tre le direttrici su cui si stanno orientando: azioni immediate per non gravare sugli iscritti, aiuti in caso di contagio o quarantena, gestione dei problemi contingenti. La quasi totalità delle Casse si è subito mobilitata per prorogare i versamenti.

L'altro grande tema è la copertura sanitaria; in molte hanno sottoscritto una polizza a tutela degli iscritti, è quindi opportuno verificare cosa copre l'assicurazione; in diversi casi l'iscritto aveva la possibilità di ampliare la copertura. Sempre sul fronte Covid-19 alcune Casse prevedono un contributo in caso di decesso.

La terza linea di intervento riguarda la crisi di liquidità che alcuni professionisti stanno già vivendo. C'è chi ha già deliberato la concessione di un prestito a condizioni vantaggiose. Cassa dottori commercialisti sta elaborando un aiuto in questo senso e fa sapere che presto comunicherà le modalità per presentare le istanze.

Le Casse non riportate nelle schede (è il caso di Eppi, periti industriali) stanno lavorando a deliberazioni che daremo conto sul nostro sito, [www.ilsol24ore.com/sez/norme-e-tributi](http://www.ilsol24ore.com/sez/norme-e-tributi).

Le delibere delle Casse prima di diventare operative sono soggette al nulla osta dei ministeri vigilanti, data la situazione è stato chiesto di accelerare l'iter o di concedere una maggior libertà di manovra.

### Le iniziative degli enti di previdenza

#### CF - AVVOCATI

**Proroghe.** Sospensione di versamenti e adempimenti fino al 30 settembre 2020  
**Copertura sanitaria.** Per gli iscritti e le loro famiglie sono stati previsti due servizi: la possibilità di attivare a titolo gratuito la Card Vis-Valore in Sanità, valida un anno, che consente di accedere a strutture sanitarie a costi calmierati. Possibile inoltre avere consulto telefonici o video nel caso in cui si evidenzino sintomi da coronavirus. Accanto alle misure straordinarie c'è una serie di tutele che l'ente fornisce e che può essere attivata

#### CIPAG - GEOMETRI

**Proroghe.** Sospesi tutti i pagamenti in scadenza da marzo fino a maggio e automatica proroga in relazione al perdurare dell'emergenza.  
**Copertura sanitaria.** Per iscritti e pensionati in attività c'è un'assistenza sanitaria integrativa attraverso UniSalute. Indennità tra mille e 10 mila euro per assistenza sanitaria. Indennità in caso di contagio da Covid-19; possibili consulto specialistici a distanza. Indennità in caso di isolamento domiciliare.  
**Altri interventi.** Supporto per l'accesso al microcredito

#### CNPADC - COMMERCIALISTI

**Proroghe.** Contributi e adempimenti sospesi: la nuova data, in via di definizione, sarà dopo l'estate  
**Copertura sanitaria.** Polizza sanitaria gratuita che copre i grandi eventi morbosi e le spese sanitarie legate all'infezione da Covid-19; la polizza prevede anche indennizzi in caso di ricovero o quarantena.  
**Altri interventi.** La Cassa intende aiutare gli studi in crisi di liquidità, e sta definendo le modalità per farlo. Previsti interventi assistenziali per i professionisti in comprovato stato di bisogno anche per effetto dell'epidemia da Covid-19

#### CNPR - RAGIONIERI

**Proroghe.** Sono state lasciate le scadenze naturali, ma gli iscritti avranno la facoltà di pagare fino al 30 aprile 2020 senza di sanzioni e interessi. Nessun problema per chi ha in corso una rateazione, la rata non pagata slitta in automatico in coda al piano di ammortamento  
**Copertura sanitaria.** Prevista una copertura per i grandi eventi morbosi (con insufficienza cardiaca e respiratoria). Previsti anche sussidi a favore degli iscritti che a seguito del virus abbiano sostenuto spese documentate che incidono sul bilancio familiare

#### ENPAOL - CONSULENTI

**Proroghe.** Versamenti posticipati e da effettuare tra settembre e dicembre. (per chi è in ex zona rossa a dicembre). Sospese fino a settembre le rateazioni in corso  
**Copertura sanitaria.** Per gli under 75 dal 1° aprile c'è una copertura assicurativa in caso di decesso. In caso di quarantena o isolamento disposta dall'autorità riconosciuta una provvista di 3 mila euro e in caso di ricovero di 10 mila euro.  
**Altri interventi.** Accesso al credito con finanziamenti fino al 20% del volume d'affari (max 50 mila euro), a tasso agevolato

#### ENPAB - BIOLOGI

**Proroghe.** Sospese le rateizzazioni fino al 30 giugno. Riguardo ai minimi, il Cda intende procedere alla sospensione dell'acconto con scadenza ad aprile e giugno  
**Copertura sanitaria.** Previsto un piano di tutela sanitaria per gli iscritti tramite Emapi e anche una copertura per eventi morbosi e calamità naturali. In fase di analisi l'applicazione per il coronavirus  
**Altri interventi.** L'ente offre assistenza fiscale gratuita a tutti gli iscritti in regime forfettario. Domande entro il 30 aprile

#### ENASARCO - AGENTI

**Tutela sanitaria.** Il contagio da Covid-19 è ricompreso nei casi di ospedalizzazione previsti dalla copertura sanitaria integrativa fatta dall'ente per gli iscritti  
**Altri interventi.** L'ente ha portato a 8,4 milioni di euro lo stanziamento economico in favore degli agenti in difficoltà, le risorse sono state recuperate dagli stanziamenti inizialmente previsti per asili nido. L'ente intende aumentare il budget di altri 2 milioni e sta definendo i criteri per accedere a un sostegno economico straordinario per gli iscritti

#### ENPAM - MEDICI

**Proroghe.** Versamenti contributivi posticipati al 30 settembre; slittamento a settembre anche per il versamento rateizzato.  
**Copertura sanitaria.** Medici di famiglia, guardia medica e dell'emergenza territoriale coperti da una polizza che interviene anche in caso di contagio da Covid-19. Per chi svolge solo la libera professione un contributo di 82,78 euro al giorno in caso di quarantena imposta dall'autorità. Introdotta una tutela simile anche per i convenzionati in attesa dell'approvazione ministeriale

#### ENPAP - PSICOLOGI

**Proroghe.** Sospesi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 gli adempimenti e i versamenti contributivi in scadenza nel periodo, il recupero crediti e le rateazioni in atto  
**Copertura sanitaria.** Il bando per erogare l'indennità di malattia sarà mensile, per velocizzare l'erogazione; prevista una diaria per gli iscritti che si ammalano o che sono messi in quarantena dall'autorità sanitaria. Attivata una nuova copertura che garantisce un contributo significativo agli eredi in caso di decesso dell'iscritto a causa del Covid-19

#### ENPAV - VETERINARI

**Proroghe.** Sospensione del pagamento di tutti i contributi in scadenza: rateazioni, dilazioni, minimi, eccedenze e così via dal 21 febbraio al 31 maggio incluso. Possibile su richiesta sospendere i pagamenti delle rate dei prestiti.  
**Copertura sanitaria.** Accanto alla polizza assicurativa l'ente ha previsto erogazioni a tantum straordinarie per il Covid-19: mille euro in caso di quarantena o isolamento disposto dall'autorità; in caso di ricovero dai 2 mila ai 4 mila euro a seconda della gravità

#### EPAP - PLURICATEGORIALE

**Proroghe.** Sospesi per agronomi, forestali, attuari, chimici, fisici e geologi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati dal 1° luglio mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.  
**Copertura sanitaria.** L'ente ha sottoscritto la polizza Emapi ([www.emapi.it](http://www.emapi.it))

#### INARCASSA - ING E ARCH

**Proroghe.** 1° e 2° rata dei contributi pagabili entro il 31 dicembre; i versamenti rateali riprenderanno dal 31 agosto  
**Copertura sanitaria.** In caso di ricovero per Covid-19: indennità giornaliera di 30 euro per massimo 30 giorni. Previsto per l'iscritto e per la sua famiglia un sussidio di 5 mila euro per decesso; 3 mila euro per ricovero; 1.500 euro per positività senza ricovero.  
**Altri interventi.** Il budget per il welfare, ora di 42 milioni, aumenterà di 100 milioni presi dall'avanzo di bilancio 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# COMPENSAZIONI 2020

La Guida del Sole, oltre a esaminare tutte le novità introdotte dal DI 124/2019, riepiloga operativamente l'intera disciplina delle compensazioni.

L'inserto centrale fa il punto sulla compensazione tra crediti e debiti contributivi Inps.

IN EDICOLA DAL

**17**  
MARZO

CON IL SOLE 24 ORE A

**9,90\* €**

\*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

[offerte.ilssole24ore.com/compensazioni](http://offerte.ilssole24ore.com/compensazioni)

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO ALL'1 MAGGIO 2020

Il Sole  
**24 ORE**